

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 2 agosto 2016.

Disposizioni per gli intermediari non IFRS, ai fini della redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato.

LA BANCA D'ITALIA

“IL BILANCIO DEGLI INTERMEDIARI NON IFRS”

Visto l'art. 43, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 che, con riferimento agli intermediari non IFRS, come definiti all'art. 1, comma 1, lettera *d*) del medesimo decreto legislativo, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico, nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti;

EMANA

le disposizioni allegate, alle quali gli intermediari non IFRS si attengono per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Tali disposizioni si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016, salvo le eccezioni di seguito indicate.

Le informazioni della nota integrativa di cui alle tabelle 7.4 «Variazioni nell'esercizio delle Attività per imposte anticipate» e 7.5 «Variazioni nell'esercizio delle Passività per imposte differite» della Parte B «Informazioni sullo stato patrimoniale» e i dati di flusso contenuti nella Parte D «Altre informazioni», Sezione 1 «Riferimenti specifici sull'attività svolta» della nota integrativa decorrono dai bilanci riferiti all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2017.

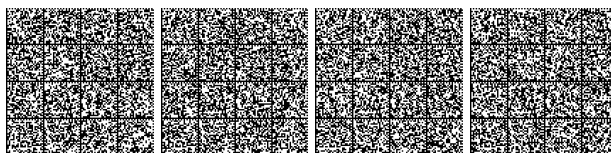
Le restanti informazioni richieste in forma tabellare nella nota integrativa possono essere fornite in forma libera, anziché secondo le previste tabelle, soltanto nel bilancio dell'impresa e nel bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016.

Roma, 2 agosto 2016

Il Governatore: Visco



IL BILANCIO
DEGLI INTERMEDIARI NON IFRS



CAPITOLO 1. - PRINCIPI GENERALI

1. DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI	
2. CONTENUTO DEL BILANCIO	
3. SCHEMI DEL BILANCIO	
4. COLLEGAMENTO TRA CONTABILITÀ E BILANCIO	
5. DEFINIZIONI	
5.1. Clientela	
5.2. Crediti “a vista”	
5.3. Banche	
5.4. Enti finanziari	
5.5. Immobilizzazioni immateriali	
5.6. Immobilizzazioni materiali	
5.7. Immobilizzazioni finanziarie	
5.8. Titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie	
5.9. Imprese incluse nel consolidamento	
5.10. Operazioni “di copertura”	
5.11. Operazioni “fuori bilancio”	
5.12. Partecipazioni	
5.13. Rettifiche di valore	
5.14. Riprese di valore	
5.15. Sofferenze	
5.16. Altre esposizioni deteriorate	
5.17. Valori mobiliari	
5.18. Valori quotati	
5.19. Microcredito produttivo	
5.20. Microcredito sociale	
5.21. Microleasing finanziario	
5.22. Operazioni di finanza mutualistica e solidale	

CAPITOLO 2. - IL BILANCIO DELL'IMPRESA

1. DISPOSIZIONI GENERALI	
1.1 Mutamento dei criteri contabili	
2. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI DETERMINATE OPERAZIONI	
2.1. Operazioni in titoli	
2.2. Operazioni “in pool”	
2.3. Riporti e operazioni pronti contro termine	
2.4. Attività cedute o ricevute in garanzia	
2.5. Operazioni di microleasing finanziario	
2.6. Fiscalità differita	
3. LO STATO PATRIMONIALE	
3.1. Attivo	
3.2. Passivo	
3.3. Garanzie rilasciate e impegni	
4. IL CONTO ECONOMICO	
4.1. Conto economico	
5. LA NOTA INTEGRATIVA	
5.1. Premessa	
5.2. Parte A – Politiche contabili	



5.3. Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale	
5.4. Parte C – Informazioni sul conto economico	
5.5. Parte D – Altre informazioni	
6. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE	

CAPITOLO 3. - IL BILANCIO CONSOLIDATO

1. DISPOSIZIONI GENERALI	
2. I METODI DI CONSOLIDAMENTO	
2.1. Consolidamento integrale	
2.2. Consolidamento proporzionale	
2.3. Patrimonio netto	
3. LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	
3.1. Attivo	
3.2. Passivo	
4. IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	
5. LA NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA	
5.1. Premessa	
5.2. Parte A – Politiche contabili	
5.3. Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato	
5.4. Parte C – Informazioni sul conto economico consolidato	
5.5. Parte D – Altre informazioni	
6. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA	

APPENDICE A - SCHEMI DEL BILANCIO DELL'IMPRESA

A.1 STATO PATRIMONIALE	
A.2 CONTO ECONOMICO	
A.3 NOTA INTEGRATIVA	

APPENDICE B - SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

B.1 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	
B.2 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	
B.3 NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA	

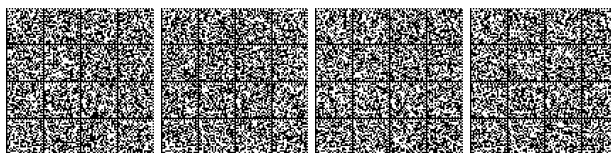
APPENDICE C. - EQUITY RATIOS E DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO

1. EQUITY RATIOS	
2. DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO	
2.1 Differenza di consolidamento negativa derivante da una partecipazione di controllo diretta	
2.2 Differenza di consolidamento positiva derivante da una partecipazione di controllo diretta.....	
2.3 Differenze di consolidamento negative derivanti da partecipazioni di controllo dirette e indirette	



Capitolo 1 – Principi generali

CAPITOLO 1. - PRINCIPI GENERALI

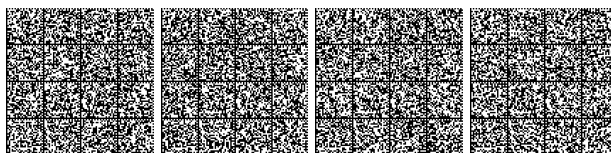


*Capitolo 1 – Principi generali**Paragrafo 1 – Destinatari delle disposizioni*

1. Destinatari delle disposizioni

Gli intermediari non IFRS (di seguito “l’intermediario” o “gli intermediari”) di cui all’art. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 136 ⁽¹⁾ (di seguito “decreto”) redigono per ciascun esercizio il bilancio dell’impresa e, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio consolidato secondo le disposizioni del suddetto “decreto” e quelle contenute nel presente provvedimento.

¹ Si tratta degli operatori del microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB) e dei confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112-bis del TUB.



Capitolo 1 – Principi generali

Paragrafo 2 – Contenuto del bilancio

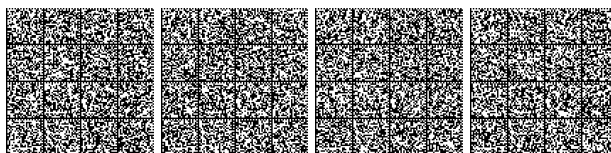
2. Contenuto del bilancio

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Essi sono corredati di una relazione degli amministratori sulla gestione, rispettivamente, dell'intermediario e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste dalle disposizioni del "decreto" e da quelle contenute nel presente provvedimento non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle suddette disposizioni è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata (art. 2, comma 5, del "decreto"). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato per effetto di cessioni o di ammortamento.



Capitolo 1 – Principi generali

Paragrafo 3 – Schemi del bilancio

3. Schemi del bilancio

Gli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa relativi al bilancio dell'impresa sono indicati nell'appendice A delle presenti disposizioni, quelli relativi al bilancio consolidato nell'appendice B.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci (contrassegnate da numeri arabi), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i "di cui" delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio.

È consentita l'aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo. Altre informazioni, anche riferite alle eventuali voci aggiunte, possono essere fornite nella nota integrativa. In particolare, nella nota integrativa l'intermediario deve inserire le informazioni ritenute necessarie per una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

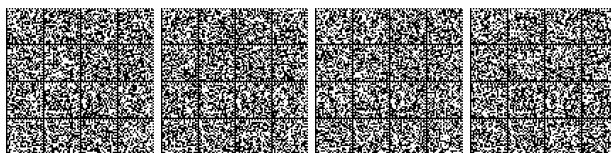
Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando ricorra una delle due seguenti condizioni:

- a) l'importo delle sottovoci sia irrilevante;
- b) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio; in questo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le sottovoci oggetto di raggruppamento.

Per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico occorre indicare anche l'importo dell'esercizio precedente. Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente devono essere adattati; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono indicati i conti che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.



Capitolo 1 – Principi generali

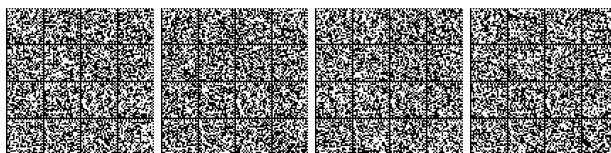
Paragrafo 4 – Collegamento fra contabilità e bilancio

4. Collegamento tra contabilità e bilancio

Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) adottate dagli intermediari devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio.

A questo scopo occorre che nel sistema informativo-contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata, comunque, anche mediante apposite scritture di riclassificazione.

Analogamente, nel sistema informativo-contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa.



Capitolo 1 – Principi generali
Paragrafo 5 – Definizioni

5. Definizioni

Di seguito sono indicate le definizioni dei termini e delle espressioni più ricorrenti nelle presenti disposizioni.

5.1. Clientela

Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dalle banche e dagli enti finanziari.

5.2. Crediti “a vista”

Sono considerati crediti “a vista” le disponibilità che possono essere ritirate da parte dell’intermediario in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo. Il periodo di preavviso è quello compreso fra la data in cui il preavviso stesso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso.

Rientrano tra i crediti “a vista” anche quelli con vincolo contrattuale di scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo.

5.3. Banche

Rientrano in questa categoria:

- a) le banche comunitarie autorizzate dalle competenti autorità di vigilanza e incluse nell'elenco di cui all'art. 20, paragrafo 2 della direttiva 2013/36/UE;
- b) le banche extracomunitarie autorizzate dalle competenti autorità di vigilanza ad esercitare l'attività di banca come definita dall'art. 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito “regolamento”);
- c) le banche centrali.

5.4. Enti finanziari

Ai fini delle presenti disposizioni rientrano in questa categoria:

- a) le Società di Gestione del Risparmio e le SICAV di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del TUB;
- c) le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF);
- d) le società finanziarie capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'art. 11, comma 1 bis del TUF;
- e) le società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 110 del TUB;



*Capitolo 1 – Principi generali**Paragrafo 5 – Definizioni*

- f)* i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V, V-bis e V-ter del TUB nonché le società finanziarie esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso TUB;
- g)* gli operatori del microcredito e i confidi minori di cui all'articolo 1 lettere a) e b) del decreto;
- h)* le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle società di cui alle lettere precedenti.

5.5. Immobilizzazioni immateriali

Sono considerati immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell'attivo:

- a)* i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;
- b)* l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
- c)* i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;
- d)* gli altri costi pluriennali (ad esempio, le spese di ristrutturazione degli immobili non di proprietà).

Le spese per il software iscritte nell'attivo costituiscono immobilizzazioni immateriali se il bene è nella piena proprietà dell'intermediario o se questo è titolare di un diritto d'uso.

I costi pluriennali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso dell'organo di controllo, ove costituito.

5.6. Immobilizzazioni materiali

Sono considerati immobilizzazioni materiali:

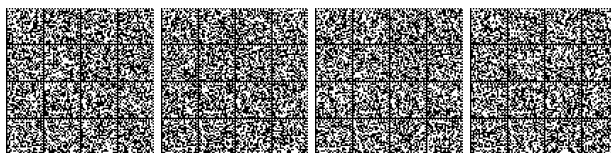
- a)* i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato;
- b)* gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

5.7. Immobilizzazioni finanziarie

Sono considerati immobilizzazioni finanziarie:

- a)* le partecipazioni, incluse quelle in imprese rientranti nel consolidamento;
- b)* i titoli e gli altri valori mobiliari destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa, che siano cioè destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento.

I titoli e gli altri valori mobiliari di cui alla lett. *b)* sono definiti "titoli immobilizzati".



Capitolo 1 – Principi generali
Paragrafo 5 – Definizioni

5.8. Titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

Rientrano in questa categoria i titoli e gli altri valori mobiliari non destinati a stabile investimento aziendale.

I titoli e gli altri valori mobiliari anzidetti sono definiti “titoli non immobilizzati”.

5.9. Imprese incluse nel consolidamento

Sono inclusi nel consolidamento l’intermediario controllante o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, ai sensi dell’art. 25 del “decreto”.

Per i fini qui considerati il controllo e la direzione unitaria ricorrono nelle ipotesi previste dagli articoli 1 e 23 del “decreto”.

5.10. Operazioni “di copertura”

Le operazioni fuori bilancio “di copertura” sono quelle effettuate dall’intermediario con lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato, il valore di singole attività o passività in bilancio o “fuori bilancio” (ad esempio, di un titolo determinato) o di insiemi di attività o di passività in bilancio o “fuori bilancio” (ad esempio, di un portafoglio di titoli).

Un’operazione “fuori bilancio” è considerata “di copertura” quando:

- a) vi sia l’intento dell’intermediario di porre in essere tale “copertura”;
- b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto “di copertura”;
- c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne dell’intermediario.

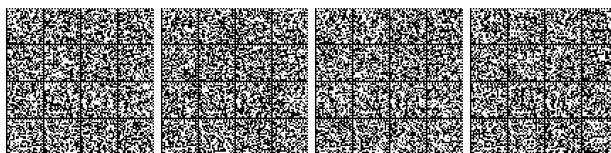
5.11. Operazioni “fuori bilancio”

Rientrano nella presente categoria, fra l’altro, le garanzie rilasciate, gli impegni irrevocabili a erogare fondi o a rilasciare crediti di firma.

5.12. Partecipazioni

Per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l’attività del partecipante. Si ha, in ogni caso, partecipazione quando l’intermediario sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Vanno dunque classificate tra le partecipazioni anche le azioni o quote che, pur essendo inferiori alla suddetta soglia, presentano il carattere di stabile investimento del patrimonio aziendale e contribuiscono per ciò stesso allo sviluppo dell’attività del partecipante.



Capitolo 1 – Principi generali
Paragrafo 5 – Definizioni

La categoria delle partecipazioni corrisponde a quella dei titoli di capitale “immobilizzati”. La suddivisione del portafoglio azionario tra partecipazioni e azioni o quote non immobilizzate è esaustiva.

5.13. Rettifiche di valore

Le rettifiche di valore consistono nella svalutazione o nell’ammortamento di elementi dell’attivo.

5.14. Riprese di valore

Le riprese di valore consistono nel ripristino di valore degli elementi dell’attivo in precedenza svalutati, effettuato a norma dell’art. 14, comma 6, dell’art. 15, comma 2, dell’art. 16, comma 4, o dell’art. 18, comma 8, del “decreto”.

5.15. Sofferenze

Per sofferenze si intendono le esposizioni creditizie per cassa (ad esempio, finanziamenti e titoli di debito) e fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate) nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario.

5.16. Altre esposizioni deteriorate

Per altre esposizioni deteriorate si intendono le esposizioni deteriorate, diverse dalle sofferenze, come definite internamente dagli intermediari.

5.17. Valori mobiliari

Rientrano nella presente categoria i titoli di debito, i titoli di capitale (ivi incluse le “partecipazioni”) e le operazioni “fuori bilancio” su titoli, su tassi di interesse, su indici o su altre attività.

5.18. Valori quotati

Rientrano nella presente categoria i valori mobiliari quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi.

5.19. Microcredito produttivo

Rientrano tra le operazioni di microcredito produttivo i finanziamenti erogati ai sensi dell’art. 111, comma 1 del TUB.



Capitolo 1 – Principi generali

Paragrafo 5 – Definizioni

5.20. Microcredito sociale

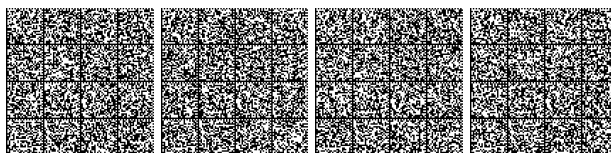
Rientrano tra le operazioni di microcredito sociale i finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 111, comma 3 del TUB.

5.21. Microleasing finanziario

Rientrano tra le operazioni di microleasing finanziario i finanziamenti erogati nella forma prevista ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a), ultimo capoverso del D.M. n. 176/2014.

5.22. Operazioni di finanza mutualistica e solidale

Rientrano tra le operazioni di finanza mutualistica e solidale i finanziamenti erogati dagli operatori di cui all'art. 16, comma 2, lett. a) del D.M. n. 176/2014.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa

CAPITOLO 2. - IL BILANCIO DELL'IMPRESA

Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 1 – Disposizioni generali

1. Disposizioni generali

I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art 5, comma 3, del “decreto”).

Nel rispetto delle presenti disposizioni i conti del bilancio sono redatti privilegiando la rappresentazione della sostanza sulla forma e, ove possibile, il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.

Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti dal “decreto” e di quelli indicati nelle presenti disposizioni, quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni “di copertura”.

La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali ⁽¹⁾, ad eccezione della nota integrativa, che è redatta in migliaia ⁽²⁾ di euro.

È ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. È privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite.

La svalutazione e l'ammortamento degli elementi dell'attivo sono effettuati esclusivamente mediante la rettifica diretta in diminuzione del valore di tali elementi. Non è ammessa l'iscrizione nel passivo di fondi rettificativi.

1.1 Mutamento dei criteri contabili

Come indicato nel paragrafo precedente, i criteri di redazione (e quelli di valutazione) del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali (artt. 5, comma 3, e 13, comma 2, del “decreto”).

¹ A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei “di cui” trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci è ricondotta tra le “altre attività/passività” per lo stato patrimoniale, tra i “proventi/oneri straordinari” per il conto economico.

² Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevate al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 1 – Disposizioni generali

Quando un intermediario modifica un determinato criterio di redazione o di valutazione per effetto di una decisione autonoma nell'ambito delle opzioni consentite dalla normativa di bilancio o a seguito dell'introduzione di nuove regole contabili si producono effetti sugli aggregati di bilancio che devono essere rilevati in modo appropriato. Alcuni di tali effetti sono "retrospettivi", ossia di competenza dei precedenti esercizi, altri "correnti", ossia di competenza dell'esercizio in cui avviene il mutamento.

Di seguito vengono indicate le modalità da seguire per rilevare entrambe le tipologie di effetti. Tali modalità si fondano sul principio in base al quale, quando questi effetti comportano variazioni di valore delle grandezze di bilancio ⁽¹⁾, essi devono essere registrati distinguendo, per quanto possibile, quelli retrospettivi da quelli correnti.

a) calcolo degli effetti

La variazione di valore prodotta dal mutamento di un criterio di redazione o di valutazione va suddivisa, se di importo apprezzabile, in due parti:

- una parte "retrospettiva", che rappresenta la variazione di valore di competenza degli esercizi precedenti quello del mutamento;
- una parte "corrente", che rappresenta la variazione di valore determinatasi nell'esercizio in cui è adottato il nuovo criterio.

Esempio

Si ipotizzi che nell'esercizio T-1 un intermediario compri un titolo - destinato al portafoglio non immobilizzato - al prezzo di 90 e che il suo valore di mercato sia pari a 97 alla fine del medesimo esercizio e a 100 alla fine del successivo esercizio T. Supponendo che nell'esercizio T-1 l'intermediario applichi il criterio di valutazione basato sul minor valore tra costo e mercato, la plusvalenza di 7 (= 97 - 90) resta latente nel titolo e non figura nel bilancio di quell'esercizio. Nell'esercizio successivo, invece, l'intermediario decide di mutare il criterio di valutazione, passando a quello fondato sul valore di mercato; nel bilancio T, pertanto, essa registra una plusvalenza di 10 (= 100 - 90) che andrà così suddivisa:

- 7 di quota retrospettiva;
- 3 di quota corrente.

La frazione retroattiva di 7 va calcolata confrontando il valore di libro della rimanenza del titolo all'inizio dell'esercizio T (90) con il relativo valore di mercato alla fine dell'esercizio T-1 (97).

La frazione corrente di 3, invece, deve essere computata confrontando il nuovo valore di libro del titolo (97) con il corrispondente valore di mercato alla fine dell'esercizio T (100); ciò ovviamente nell'ipotesi semplificata che nel corso dell'esercizio T non siano intervenute compravendite aventi ad oggetto tale titolo. Al contrario, se durante l'esercizio il titolo ha formato oggetto di operazioni di acquisto e/o di vendita, il nuovo valore iniziale di libro (97) concorrerà insieme alle operazioni dell'anno a determinare il valore di libro della rimanenza finale e, conseguentemente, il risultato della negoziazione e quello della valutazione.

¹ Diverso è il caso dei cambiamenti contabili che, senza incidere sul valore degli aggregati, riguardano unicamente la loro classificazione nei conti del bilancio.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 1 – Disposizioni generali

E' consentito omettere la distinzione tra componente retrospettiva e componente corrente, allorché il suo computo possa risultare particolarmente difficoltoso od oneroso, illustrandone le ragioni nella nota integrativa.

b) rilevazione nello stato patrimoniale e nel conto economico

La variazione di valore deve essere rilevata nell'esercizio in cui si verifica il mutamento del criterio contabile. A tal fine, le due componenti di tale variazione vanno classificate nel modo seguente:

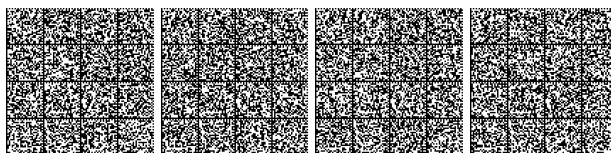
- la parte retrospettiva nel saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso; in particolare va indicata nella voce 140 "Utili (perdite) portati a nuovo", a seconda del relativo segno algebrico;
- la parte corrente nel conto economico nelle voci ordinarie di pertinenza, secondo la relativa natura.

Ove, al sussistere delle condizioni esonerative indicate nel precedente paragrafo, la suddivisione non venga operata, l'importo complessivo delle due componenti va ricondotto nelle pertinenti voci ordinarie del conto economico.

c) informativa comparativa

Se la quota retroattiva è di ammontare apprezzabile ed allo scopo di assicurare la comparabilità intertemporale dei dati, per il bilancio relativo all'esercizio precedente gli importi dello stato patrimoniale e del conto economico (ivi incluso l'utile o la perdita d'esercizio) devono essere rettificati per tener conto sia della quota parte della componente retrospettiva di competenza di quell'esercizio e degli esercizi precedenti sia del relativo effetto fiscale.

Una coerente informativa comparativa va fornita con riferimento alle informazioni della nota integrativa.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa

Paragrafo 2 – Disposizioni riguardanti determinate operazioni

2. Disposizioni riguardanti determinate operazioni

2.1. Operazioni in titoli

I conti dell'attivo relativi ai titoli sono interessati dalle operazioni di acquisto, di sottoscrizione e di vendita dei titoli solo al momento del regolamento di tali operazioni.

Per i titoli di debito la data di regolamento corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

Per i titoli di capitale quotati, la data di regolamento corrisponde al giorno di liquidazione indicato nel contratto.

2.2. Operazioni "in pool"

Le operazioni consistenti nell'erogazione di finanziamenti o nel rilascio di garanzie o nella raccolta di fondi alle quali partecipino due o più enti finanziari o banche con assunzione di rischio a proprio carico (nel caso di finanziamenti o di garanzie) e che siano realizzate, per il tramite di un ente capofila, anche sulla base di un mandato senza rappresentanza o di un contratto che produca effetti analoghi, sono iscritte in bilancio, per un ammontare corrispondente all'apporto o alla raccolta di ciascun partecipante (incluso il capofila), come crediti verso i prenditori finali dei fondi, come garanzie rilasciate per conto dei soggetti ordinanti o come debiti verso i datori dei fondi.

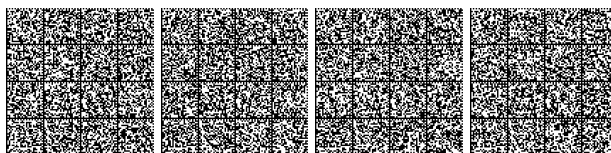
Tuttavia, quando l'operazione consiste nel rilascio di garanzie o nella raccolta di fondi, l'ente capofila che agisca secondo un mandato senza rappresentanza è anche tenuto a iscrivere, rispettivamente, tra le garanzie rilasciate o tra gli impegni la quota dell'operazione di pertinenza degli altri partecipanti.

L'ente partecipante a un finanziamento "in pool" che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza tra le garanzie rilasciate.

I criteri di rappresentazione contabile indicati nel presente paragrafo sono applicati anche al conto economico.

2.3. Riporti e operazioni pronti contro termine

Le operazioni di pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendere a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) sono trattate al pari dei riporti e devono essere conseguentemente iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente le attività trasferite continuano a figurare nel bilancio del cedente, che ne indica l'importo nella nota integrativa, e non sono registrate nel bilancio del cessionario.



*Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa**Paragrafo 2 – Disposizioni riguardanti determinate operazioni*

Quando invece l'operazione pronti contro termine preveda per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione, queste non possono più figurare nel bilancio del cedente, ma devono essere iscritte in quello del cessionario. L'impegno di riacquisto a termine è registrato da parte del cedente tra le garanzie e gli impegni.

Le operazioni a termine su valute e su titoli, le emissioni di obbligazioni nelle quali l'emittente si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, le obbligazioni stesse prima della loro scadenza e le operazioni affini non costituiscono operazioni pronti contro termine.

2.4. Attività cedute o ricevute in garanzia

Le attività cedute a terzi in garanzia di obbligazioni proprie o di terzi continuano a figurare nel bilancio del cedente e non sono registrate in quello del cessionario. Il cedente indica tra le garanzie rilasciate l'importo delle attività cedute in garanzia di obbligazioni di terzi.

Le suddette disposizioni non si applicano ai versamenti di contante; questi sono iscritti, infatti, come crediti o come debiti.

Nella nota integrativa sono indicate separatamente le attività cedute e quelle ricevute in garanzia. Per le prime occorre distinguere quelle che garantiscono obbligazioni di terzi da quelle che garantiscono obbligazioni proprie e segnalare, per queste ultime, le voci del passivo cui esse si riferiscono.

2.5. Operazioni di microleasing finanziario

L'operatore del microcredito locatore registra l'importo dei beni dati in (o di quelli in attesa di) microleasing finanziario in appositi "di cui" inseriti nelle voci dello stato patrimoniale "immobilizzazioni materiali" e "immobilizzazioni immateriali" denominati "beni dati in microleasing finanziario" e "beni in attesa di microleasing finanziario".

Nella nota integrativa è indicato l'importo dei crediti e degli interessi attivi impliciti nei contratti di microleasing applicando il c.d. metodo finanziario ⁽¹⁾, se di importo apprezzabile.

2.6. Fiscalità differita

Le regole tributarie che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa differiscono a volte dalle regole civilistiche che governano il calcolo del risultato d'esercizio da iscrivere in bilancio; parimenti possono talora registrarsi delle differenze tra il valore fiscale e il valore di bilancio delle attività e delle passività aziendali. In tutti questi casi si

¹ Secondo tale metodo, all'inizio di ciascun contratto di microleasing finanziario l'importo del credito corrisponde al costo del bene locato. Durante la vita del contratto i canoni sono ripartiti tra interessi attivi e riduzione del credito residuo in base al tasso di interesse implicito nel contratto stesso e secondo il relativo piano di ammortamento. Il credito residuo deve essere valutato secondo i criteri previsti dall'art. 18 del "decreto" per la valutazione dei crediti.



*Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa**Paragrafo 2 – Disposizioni riguardanti determinate operazioni*

determinano differenze che possono avere natura temporanea (destinata cioè a riassorbirsi nel tempo) oppure permanente (che producono cioè oneri o benefici fiscali irreversibili).

Il rispetto del principio di competenza economica esige che in bilancio le imposte sul reddito d'esercizio siano computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo. Da ciò discende che occorre rilevare non solo la fiscalità "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, ma anche la fiscalità "differita", ossia quella che si origina per effetto delle anzidette differenze temporanee e che verrà liquidata o recuperata nei periodi successivi.

La registrazione della fiscalità differita deve avvenire altresì nel rispetto del principio di prudenza e di quello in base al quale occorre stanziare fondi per rischi e oneri unicamente a fronte di oneri la cui esistenza sia giudicata certa o probabile.

Gli effetti della fiscalità differita vanno contabilizzati secondo modalità coerenti con quelle di registrazione degli eventi o delle transazioni che la originano. Pertanto, tali effetti devono interessare il conto economico, se in tale conto figurano le differenze temporanee dalle quali la stessa deriva; altrimenti, si riflettono direttamente sul patrimonio netto.

La fiscalità differita deve essere calcolata separatamente per i diversi tipi d'imposta.

Considerando le sole differenze di carattere temporaneo, possono formularsi le seguenti definizioni:

- a) imposte correnti: sono le imposte sul reddito dell'esercizio calcolate secondo le regole tributarie;
- b) differenza temporanea: è quella che si genera quando la competenza civilistica di una componente reddituale differisce da quella fiscale, ossia quando un costo (ricavo) viene ammesso in deduzione (assoggettato a tassazione) in un esercizio diverso da quello in cui viene iscritto nel conto economico. Per sua natura una differenza temporanea determina una variazione nel reddito imponibile di un periodo e una corrispondente variazione di segno opposto nei redditi imponibili dei periodi successivi (c.d. "inversione" o "rovesciamento"). Una differenza temporanea si produce anche nei casi in cui il valore di bilancio di un'attività o passività differisce dal valore riconosciuto fiscalmente. Una differenza temporanea è definita deducibile, quando comporta una riduzione dei redditi imponibili futuri a fronte di un aumento del reddito imponibile attuale; tassabile, quando comporta un incremento dei redditi imponibili futuri a fronte di una riduzione del reddito imponibile attuale.
- c) attività per imposte anticipate: sono quelle che si originano dalle differenze temporanee deducibili e rappresentano imposte liquidate anticipatamente (per effetto, ad esempio, del differimento nella deducibilità di una parte delle svalutazioni dei crediti iscritte nel conto economico), che verranno recuperate negli esercizi successivi (quando le suddette svalutazioni diventeranno deducibili).
- d) passività per imposte differite: sono quelle che si originano dalle differenze temporanee tassabili e rappresentano imposte differite (per effetto, ad esempio, del differimento nella imponibilità di plusvalenze patrimoniali realizzate ed iscritte nel conto economico), che verranno liquidate negli esercizi successivi (quando le plusvalenze verranno tassate).



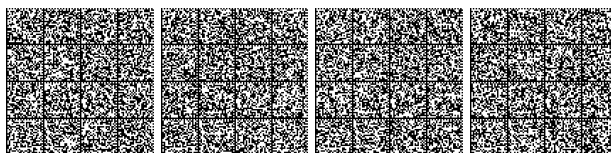
*Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa**Paragrafo 2 – Disposizioni riguardanti determinate operazioni*

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite devono essere computate applicando ai valori nominali delle corrispondenti differenze temporanee le aliquote d'imposta che - secondo le disposizioni fiscali in essere al momento del calcolo - saranno in vigore nei periodi in cui si verificheranno le "inversioni" delle medesime differenze temporanee. Quando la disciplina tributaria impone aliquote d'imposta diverse per frazioni del medesimo reddito, occorre stimare le aliquote medie ponderate attese nei periodi futuri in cui avverranno le suddette "inversioni" oppure, qualora ciò risultasse particolarmente difficoltoso, utilizzare l'aliquota media ponderata dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio.

Alla fine di ogni esercizio gli intermediari sono tenuti a verificare se - e in quale misura - sussistano ancora le condizioni per conservare in bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attività e passività escluse in passato.

Non è ammessa la compensazione tra le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite, salvo per quelle relative alla medesima imposta, al medesimo soggetto ⁽¹⁾ e scadenti nel medesimo periodo temporale.

¹ Pertanto, nella redazione del bilancio consolidato non è possibile compensare le attività per imposte anticipate di un'impresa inclusa nel consolidamento con le passività per imposte differite relative ad un'altra impresa del gruppo.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 3 – Lo stato patrimoniale

3. Lo stato patrimoniale

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale.

I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono iscritti per l'importo erogato al netto dei relativi rimborsi. Sono inclusi anche i crediti per interessi scaduti e non ancora percepiti e i crediti per interessi di mora.

I titoli di debito del portafoglio immobilizzato vanno iscritti nell'attivo per un importo che include (che esclude) le quote maturate delle differenze negative (positive) tra il costo di acquisto e il valore di rimborso alla scadenza dei titoli stessi.

I titoli di debito del portafoglio non immobilizzato vanno iscritti nell'attivo per un importo che include la quota maturata degli scarti di emissione. La capitalizzazione va operata anche quando il valore di libro (incrementato degli scarti) dei titoli in portafoglio superi i relativi prezzi di mercato; in tal caso occorre operare le corrispondenti svalutazioni.

Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto o di produzione è calcolato secondo quanto disposto dall'art. 6, commi 2 e 3 del "decreto" ⁽¹⁾.

Nella nota integrativa è indicato, per ciascuna categoria di elementi fungibili (ivi inclusi i valori mobiliari), quale metodo, tra quelli previsti nell'art. 6, comma 3, del "decreto" (costo medio ponderato, L.I.F.O., F.I.F.O. ecc.), sia stato adottato per la determinazione del costo di acquisto della "rimanenza" a fine esercizio degli elementi anzidetti. Nella nota integrativa sono pure segnalati gli oneri relativi al finanziamento della produzione aggiunti al costo della stessa e iscritti nell'attivo.

3.1. Attivo

Voce 10 - Cassa e disponibilità liquide

La presente voce include le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere.

I crediti "a vista" verso gli uffici postali (sempre che non vi siano dubbi circa la loro effettiva esigibilità) e le banche. I crediti, diversi da quelli "a vista", verso le banche e gli uffici postali sono inclusi, rispettivamente nella voce 20 "Crediti verso banche ed enti finanziari" e nella voce 30 "Crediti verso clientela".

¹ Il costo d'acquisto dei buoni ordinari del Tesoro è rappresentato dal corrispettivo pagato (inclusi i costi accessori) e non dal valore nominale dei buoni stessi.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 3 – Lo stato patrimoniale

Voce 20 - Crediti verso banche ed enti finanziari

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso banche, diversi da quelli a vista, ed enti finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce 40 “obbligazioni e altri titoli di debito”. Vanno inclusi i crediti nei confronti di banche garantite, rivenienti da pagamenti provvisori effettuati in relazione a garanzie prestate. Tali pagamenti sono richiesti dalle banche garantite - sulla base delle previsioni contrattuali che disciplinano i rapporti tra la banca e l'intermediario segnalante - prima di definire l'ammontare escusso della garanzia.

Voce 30 - Crediti verso clientela

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce 40 “obbligazioni e altri titoli di debito” e dei crediti a vista verso gli uffici postali da ricondurre nella voce 10 “Cassa e disponibilità liquide”.

I crediti derivanti da contratti di finanziamento alla clientela devono figurare nella presente voce, purché (e nella misura in cui) vi sia stata l'effettiva erogazione del prestito (per contanti, a mezzo assegni, mediante accreditamento in un conto fruttifero del cliente ecc.). I crediti non ancora erogati non possono essere ricompresi nella presente voce, anche se siano già stati contabilizzati in appositi conti di evidenza interna dell'intermediario prestatore.

I versamenti parziali ricevuti a fronte di crediti scaduti o in sofferenza sono portati in diretta riduzione del valore dei crediti stessi. I versamenti ricevuti anticipatamente a fronte di crediti non ancora scaduti devono figurare nelle voci del passivo 20 (“debiti verso clientela”) o 60 (“altre passività”) a seconda che i versamenti stessi siano fruttiferi o meno di interessi.

Rientrano nella presente voce anche i “crediti con fondi di terzi in amministrazione”, cioè i finanziamenti erogati a valere su fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici per essere utilizzati in particolari operazioni di impiego previste e disciplinate da apposite leggi, che trovano di regola attuazione tramite regolamenti e/o convenzioni per realizzare le finalità delle leggi stesse e non aventi quindi, natura di deposito, sempreché sui finanziamenti e sui fondi maturino interessi, rispettivamente, a favore e a carico dell'intermediario segnalante. In tali casi i finanziamenti erogati sono segnalati nella voce 30 “Crediti verso clientela”, mentre i fondi ricevuti vanno rilevati nella voce 20 “Debiti verso clientela”. Gli interessi attivi maturati sui finanziamenti erogati vanno ricondotti nella voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”: di cui “su crediti verso clientela”, mentre gli interessi passivi maturati sui fondi ricevuti vanno indicati nella voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”: di cui “su debiti verso clientela”.

Non formano, invece, oggetto di segnalazione nella presente voce i finanziamenti erogati a valere su fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfettario (commissione) a favore dell'intermediario segnalante e che rivestano, pertanto, natura di mero servizio. Tuttavia, nella misura in cui i crediti suddetti comportino un rischio, totale o parziale, a carico dell'intermediario segnalante, essi vanno inclusi per la relativa quota di rischio, nella presente voce. Qualora le somme messe a disposizione dagli enti pubblici, per un limitato periodo di tempo, siano nella piena disponibilità economico finanziaria dell'intermediario



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 3 – Lo stato patrimoniale

segnalante, esse devono essere rilevate nella voce 20 del passivo “Debiti verso clientela” o nella voce 50 “Altre passività”, a seconda che tali somme siano fruttifere o meno di interessi.

Figurano nella presente voce anche le commissioni maturate e non ancora incassate dall'intermediario segnalante in relazione alle operazioni inerenti l'operatività di amministrazione di fondi per conto dello Stato o di altri enti pubblici.

Gli interessi di mora vanno considerati nel calcolo del valore di presumibile realizzazione dei crediti per la sola quota ritenuta recuperabile.

Nella presente voce occorre ricomprendere anche i crediti per canoni scaduti e non ancora percepiti e i crediti per interessi di mora relativi a contratti di microleasing finanziario.

Rientrano nella presente voce anche i crediti pregressi non riconducibili al microcredito individuati ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. d) secondo alinea delle “Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito” del 3 giugno 2015.

Voce 40 - Obbligazioni e altri titoli di debito

Nella presente voce devono figurare tutti i titoli di debito presenti nel portafoglio dell'intermediario (titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, altri valori mobiliari).

Tra i “titoli propri” possono figurare soltanto i titoli di propria emissione riacquistati e negoziabili.

Voce 50 - Azioni, quote e altri titoli di capitale

La presente voce include tutti i titoli di capitale (azioni e quote), che non abbiano natura di partecipazione.

Voce 60 - Partecipazioni

Gli intermediari che applicano il metodo di valutazione previsto dall'art. 17 del “decreto” devono suddividere la presente voce nelle seguenti due sottovoci:

“(a) valutate al patrimonio netto”;

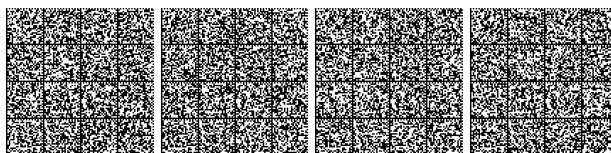
“(b) altre”.

Voce 70 - Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento

Valgono le medesime istruzioni della voce “Partecipazioni”.

Voce 120 – Attività fiscali

Le attività per imposte anticipate vanno rilevate, se esiste la ragionevole certezza del loro recupero, da verificarsi in relazione alla capienza dei redditi imponibili attesi. Tali redditi devono essere stimati escludendo le citate differenze deducibili, ma tenendo conto delle differenze temporanee tassabili che generano imposte differite. Può essere iscritto in bilancio anche il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d'imposta computabile in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, se esiste la ragionevole certezza che vi saranno redditi imponibili sufficienti ad assorbire la perdita e a



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 3 – Lo stato patrimoniale

condizione che questa sia dipesa da circostanze ben identificate che è improbabile si ripetano (¹).

Le attività per imposte anticipate (e quelle connesse con le perdite riportabili) devono essere ricondotte nella presente voce in contropartita del conto economico. Tuttavia, nei casi in cui le imposte anticipate riguardino eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare per il conto economico, la contropartita è costituita dal patrimonio netto stesso.

Voce 130 - Altre attività

Nella presente voce devono essere iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dello stato patrimoniale. Sono inclusi ad esempio:

- a) i crediti derivanti da forniture di beni e servizi non finanziari;
- b) le partite fiscali debitorie diverse da quelle rilevate nella voce 120 “Attività fiscali”.

Voce 140 - Ratei e risconti attivi

È ammessa la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell'attivo e del passivo ai quali si riferiscono i ratei e i risconti, quando ciò sia tecnicamente appropriato.

Pertanto:

- a) i conti dell'attivo relativi a crediti e a titoli possono includere i ratei attivi per gli interessi maturati su tali attività;
- b) i conti del passivo relativi a debiti, rappresentati o meno da titoli, che includono interessi “anticipati” (ivi compreso il disagio di emissione sulle obbligazioni) possono essere iscritti al netto dei risconti attivi per gli interessi non ancora maturati su tali passività.

Le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate nella nota integrativa.

3.2. Passivo

Voce 10 - Debiti verso banche ed enti finanziari

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso banche ed enti finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce 30 “debiti rappresentati da titoli”.

¹ La facoltà di rilevare il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d'imposta riguarda unicamente la parte di tale perdita che eccede le differenze temporanee tassabili la cui “inversione” avverrà negli esercizi in cui la medesima perdita sarà riportata. Viceversa, il beneficio atteso dalla perdita deve essere registrato fino a concorrenza delle suddette differenze temporanee tassabili.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 3 – Lo stato patrimoniale

Voce 20 - Debiti verso clientela

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso la clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce 30 “debiti rappresentati da titoli”.

Voce 30 - Debiti rappresentati da titoli

Nella sottovoce (b) “altri titoli” devono figurare tutti gli altri valori mobiliari emessi dall'intermediario diversi dalle obbligazioni.

Vanno ricompresi anche i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non ancora rimborsati.

Va esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.

Voce 40 – Passività fiscali

Le passività per imposte differite vanno rilevate, salvo che esistano scarse probabilità che esse siano sostenute. In linea di massima, quest'ultima condizione ricorre quando si tratti di differenze temporanee tassabili che siano prive di un predeterminato profilo temporale di “inversione” (diversamente da quanto accade, ad esempio, per gli ammortamenti anticipati ⁽¹⁾ e per le plusvalenze patrimoniali rateizzate) e che:

- siano sotto il controllo dell'intermediario e questo non abbia assunto (e non ritenga probabile di assumere in futuro) comportamenti idonei ad integrare i presupposti per il pagamento dell'imposta differita (come, ad esempio, quando l'intermediario esclude di distribuire agli azionisti una determinata riserva in sospensione d'imposta) oppure
- non siano sotto il controllo dell'intermediario, ma la loro “inversione” sia ragionevolmente ritenuta poco probabile.

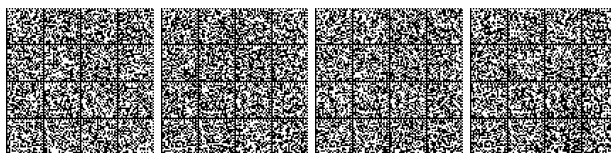
Le passività per imposte differite devono essere allocate - in contropartita del conto economico. Tuttavia, nei casi in cui le imposte differite riguardino eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare per il conto economico, la contropartita è costituita dal patrimonio netto stesso.

Voce 50 - Altre passività

Valgono le medesime istruzioni della voce 130 dell'attivo “altre attività”. Nella presente voce vanno inoltre inclusi:

- a) i debiti connessi con fornitura di beni e servizi non finanziari;
- b) le partite fiscali creditorie diverse da quelle rilevate nella voce 40 “Passività fiscali”;
- c) i premi di produttività da corrispondere al personale nell'esercizio successivo.

¹ Ci si riferisce, ovviamente, agli ammortamenti anticipati effettuati esclusivamente per ragioni fiscali.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 3 – Lo stato patrimoniale

Voce 60 - Ratei e risconti passivi

Valgono le medesime istruzioni della voce 140 dell'attivo "ratei e risconti attivi".

Voce 70 - Trattamento di fine rapporto del personale

Nella presente voce deve figurare l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 del codice civile.

Voce 80 - Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti.

Sono inclusi gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte non ancora liquidate, delle imposte rateizzate su plusvalenze patrimoniali, di eventuali oneri fiscali derivanti da contenziosi in essere.

Sono ricompresi anche i fondi accantonati a fronte delle perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 18 comma 6 del "decreto", sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci 10 e 20 delle "garanzie rilasciate e impegni".

Voce 90 - Fondo per rischi finanziari generali

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il fondo per rischi finanziari generali di cui all'art. 9 del "decreto". Questo fondo, essendo destinato alla copertura del rischio generale d'impresa, è assimilabile a una riserva patrimoniale.

La variazione netta (saldo delle dotazioni e dei prelievi) fatta registrare dal fondo durante l'esercizio è iscritta, con il pertinente segno algebrico, nel conto economico, nella voce 250 "variazione del fondo per rischi finanziari generali". Pertanto, la costituzione, l'alimentazione e l'utilizzazione del fondo non possono avvenire in sede di attribuzione dell'utile d'esercizio.

Voce 100 - Capitale

Nella presente voce deve figurare l'intero ammontare delle azioni (o delle quote) emesse dall'intermediario. Sono incluse anche le azioni o le quote che attribuiscono ai loro possessori una maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari.

Voce 120 - Riserve

Nella sottovoce 120 b) "riserva per azioni o quote proprie" va iscritta la riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto nella voce 110 dell'attivo "azioni o quote proprie". La quota disponibile della riserva per acquisto azioni proprie eventualmente costituita in conformità del dettato statutario o di delibere assembleari deve essere registrata, rispettivamente, nella sottovoce 120 c) "riserve statutarie" o nella sottovoce 120 d) "altre riserve".



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 3 – Lo stato patrimoniale

3.3. Garanzie rilasciate e impegni

Voce 10 - Garanzie rilasciate

Nella presente voce figurano tutte le garanzie prestate dall'intermediario nonché le attività da questo cedute a garanzia di obbligazioni di terzi.

Voce 20 - Impegni

Nella presente voce figurano tutti gli impegni irrevocabili, a utilizzo certo e incerto, che possono dar luogo a rischi di credito.

Gli impegni a utilizzo certo includono gli impegni a erogare fondi o garanzie il cui utilizzo da parte del richiedente (prestatario) è certo e predefinito; questi contratti hanno pertanto carattere vincolante sia per il concedente (intermediario che ha assunto l'impegno a erogare) sia per il richiedente. Gli impegni suddetti comprendono in particolare gli acquisti di titoli non ancora regolati nonché i finanziamenti da erogare a una data futura predeterminata.

Gli impegni a utilizzo incerto includono, invece, gli impegni a erogare fondi o garanzie il cui utilizzo da parte del richiedente è opzionale; in questo caso, dunque, non è sicuro se e in quale misura si realizzerà l'erogazione effettiva dei fondi.

Va indicato l'impegno assunto al netto delle somme o delle garanzie già erogate e delle eventuali rettifiche di valore.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 4 – Il conto economico

4. Il conto economico

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi del conto economico.

4.1. Conto economico

Voce 10 - Interessi attivi e proventi assimilati

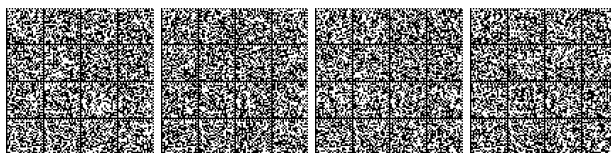
Voce 20 - Interessi passivi e oneri assimilati

Nelle presenti voci devono essere iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi e i proventi ed oneri assimilati relativi a titoli (voce 40 dell'attivo), crediti (voci 20 e 30 dell'attivo) e debiti (voci 10, 20, 30 e 90 del passivo), anche se indicizzati, nonché eventuali altri interessi.

I proventi e gli oneri assimilati agli interessi, da iscrivere nel conto economico in proporzione del tempo maturato ("pro-rata temporis"), comprendono in particolare:

- a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza è portata in aumento degli interessi prodotti dai titoli;
- b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza è portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;
- c) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari (rientrano fra gli aumenti di costo, ad esempio, le quote di competenza dell'esercizio del disaggio di emissione su obbligazioni);
- d) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono;
- e) i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività (ad esempio, di titoli) oggetto della transazione; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti nel periodo di durata dell'operazione;
- f) le differenze negative tra valori di emissione dei titoli di debito immobilizzati ⁽¹⁾ e non immobilizzati e valori di rimborso dei medesimi titoli (scarti di emissione).

¹ Per i titoli di debito immobilizzati gli scarti di emissione sono di fatto ricompresi nelle differenze di cui alle lettere a) e b) e non vanno quindi rilevati autonomamente.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 4 – Il conto economico

Nella voce 10 del conto economico “interessi attivi e proventi assimilati”, deve figurare il saldo tra gli interessi di mora maturati durante l’esercizio e la rettifica di valore corrispondente alla quota di tali interessi giudicata non recuperabile.

Voce 30 – Margine d’interesse

Nella presente voce figura il saldo algebrico degli interessi attivi e passivi e dei proventi ed oneri assimilati (voci 10 e 20).

Voce 40 - Commissioni attive

Voce 50 - Commissioni passive

Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri diversi da quelli indicati nella lettera d) delle istruzioni riguardanti le voci 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” e 20 “Interessi passivi e oneri assimilati” del conto economico relativi, rispettivamente, ai servizi prestati (es. rilascio di garanzie) e a quelli ricevuti dall’intermediario.

Le commissioni attive percepite sulle garanzie rilasciate, al netto della quota che rappresenta il recupero dei costi sostenuti nell’esercizio di emissione, sono rilevate nel conto economico “pro-rata temporis” tenendo conto della durata e del valore residuo delle garanzie stesse.

Dalle commissioni attive vanno esclusi i proventi che, in base a disposizioni di legge o a norme contrattuali, costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dall’intermediario (es. imposta di bollo, spese per la duplicazione di documenti, ecc.) da ricondurre fra gli altri proventi di gestione (Voce 160).

Voce 60 – Commissioni nette

Nella presente voce figura il saldo algebrico delle commissioni attive e passive (voci 40 e 50).

Voce 80 - Profitti (perdite) da operazioni finanziarie

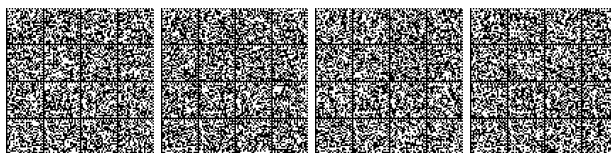
Nella presente voce figurano per “sbilancio” complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a), b) e c):

a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e “fuori bilancio”, su titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell’art. 18 del “decreto”;

b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e “fuori bilancio”, su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell’art. 19 del “decreto”;

c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e “fuori bilancio”, su metalli preziosi e su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell’art. 18 del “decreto”.

In particolare, il saldo di cui alla lettera a) include:



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 4 – Il conto economico

- 1) gli utili e le perdite derivanti dalla compravendita dei titoli non immobilizzati; tali utili e perdite sono calcolati come somma algebrica delle esistenze iniziali dell'esercizio (valore dei titoli corrispondente a quello iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente), dei costi per acquisti regolati durante l'esercizio (ivi incluse le sottoscrizioni di titoli in emissione), dei ricavi per vendite regolate durante l'esercizio (ivi inclusi i rimborsi di titoli scaduti) e delle rimanenze finali dell'esercizio (a "valori di libro", cioè prima delle valutazioni di bilancio) ⁽¹⁾;
- 2) i risultati delle valutazioni dei titoli non immobilizzati, dei contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli non immobilizzati.

In particolare, il saldo di cui alla lettera b) include:

- 1) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione delle valute;
- 2) la differenza tra il valore corrente di fine esercizio degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni "fuori bilancio" denominati in valuta (o che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute) e il valore contabile dei medesimi elementi ed operazioni.

Voce 90 – Margine d'intermediazione

Nella presente voce figura il saldo algebrico del margine di interesse (Voce 30), delle commissioni nette (Voce 60), dei dividendi e altri proventi (Voce 70) e dei profitti (perdite) da operazioni finanziarie (Voce 80) .

Voce 100 - Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni

Gli accantonamenti per garanzie e impegni di cui alla presente voce includono le perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 18 del "decreto", sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nella sezione "garanzie e impegni".

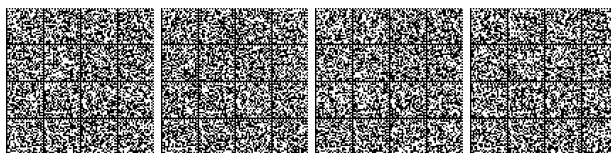
Voce 110 - Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni

Nella presente voce devono figurare anche i recuperi di crediti svalutati in precedenti esercizi.

Voce 120 – Risultato netto della gestione finanziaria

Nella presente voce figura il saldo algebrico del margine di intermediazione (Voce 90), delle rettifiche di valore su crediti e degli accantonamenti per garanzie e impegni (Voce 100) e delle riprese di valore su crediti e sugli accantonamenti per garanzie e impegni (Voce 110).

¹ Il risultato della compravendita dei titoli deve essere depurato degli scarti di emissione (cfr. le istruzioni di cui alle voci 10 e 20 "interessi attivi/passivi e proventi/oneri assimilati" del conto economico) maturati nel periodo di possesso dei titoli ceduti.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 4 – Il conto economico

Voce 130 - Spese amministrative

Nella sottovoce a) “spese per il personale” sono ricomprese anche le spese per i dipendenti distaccati a tempo pieno presso altre imprese.

Nella sottovoce (b) “altre spese amministrative” devono figurare, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l’acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell’esercizio.

Voce 140 - Accantonamenti per rischi e oneri

Nella presente voce non sono iscritti gli accantonamenti che fronteggiano perdite di valore delle garanzie rilasciate e degli impegni (da ricomprendere nella voce 100 “rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni”).

Voce 150 – Rettifiche/Riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

Nella presente voce va indicato il saldo, positivo o negativo, fra le rettifiche di valore (es. ammortamenti) e le riprese di valore relative alle attività materiali e immateriali.

Gli operatori del microcredito che svolgono attività di microleasing finanziario inseriscono un apposito “di cui” denominato “su beni dati in microleasing finanziario” dove deve essere esposto, il saldo positivo o negativo, fra le rettifiche e le riprese di valore relative ai beni dati in (o in attesa di) microleasing finanziario.

Voce 160 - Altri proventi di gestione

Gli operatori del microcredito che svolgono attività di microleasing finanziario inseriscono appositi “di cui” denominati “canoni attivi per beni dati in microleasing finanziario” e “proventi per riscatto di beni dati in microleasing finanziario”, dove devono essere esposti, rispettivamente, i proventi per canoni di locazione maturati durante l’esercizio e i proventi rivenienti da riscatti di beni dati in microleasing finanziario.

Voce 170 - Altri oneri di gestione

Nella presente voce figurano, tra l’altro, gli oneri per canoni di locazione finanziaria maturati durante l’esercizio.

Voce 180 – Costi operativi

Nella presente voce figura il saldo algebrico delle spese amministrative, degli accantonamenti per rischi e oneri, delle rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali nonché dei proventi e degli oneri di gestione indicati nelle voci da 130 a 170.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 4 – Il conto economico

Voce 190 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie

Gli intermediari che applicano il metodo di valutazione previsto dall'art. 17 del "decreto" devono indicare separatamente (con apposito "di cui" da denominare " – su partecipazioni valutate al patrimonio netto") l'importo delle variazioni in diminuzione, intervenute nell'esercizio per effetto di perdite del valore del patrimonio netto delle partecipate.

Voce 210 – Utile (Perdita) delle attività ordinarie

Nella presente voce figura il saldo algebrico del risultato netto della gestione finanziaria (voce 120), dei costi operativi (voce 180) e delle rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie (voci 190 e 200).

Voce 220 - Proventi straordinari

Voce 230 - Oneri straordinari

Nelle presenti voci devono figurare anche le sopravvenienze attive e passive, le insussistenze di passività e attività nonché gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di immobilizzazioni non ricomprese in altre voci del conto economico.

Voce 240 – Utile (Perdita) straordinario

Nella presente voce figura il saldo algebrico dei proventi e degli oneri straordinari (voci 220 e 230).

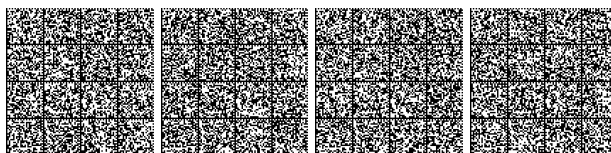
Voce 250 - Variazione del fondo per rischi finanziari generali

Nella presente voce figura (con l'indicazione del pertinente segno algebrico) il saldo delle dotazioni (accantonamenti) e dei prelievi (utilizzi) del fondo per rischi finanziari generali indicato nel passivo, a seconda che sia positivo ovvero negativo.

Voce 260 – Imposte sul reddito dell'esercizio

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono costituite dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

- a) le imposte correnti;
- b) la variazione delle imposte anticipate, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte anticipate imputate direttamente al patrimonio netto in conformità di quanto stabilito nel precedente paragrafo;
- c) la variazione delle imposte differite, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte differite imputate direttamente al patrimonio netto in conformità di quanto stabilito nel precedente paragrafo.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 4 – Il conto economico

Nel calcolo delle variazioni di cui ai precedenti punti b) e c) occorre tener conto anche degli effetti indotti dall'eventuale mutamento delle aliquote d'imposta.

Voce 270 – Utile (Perdita) d'esercizio

Nella presente voce figura il saldo algebrico dell'utile (perdita) delle attività ordinarie (voce 210), delle attività straordinarie (voce 240), delle variazioni del fondo per rischi finanziari dell'esercizio (voce 250) e delle imposte sul reddito dell'esercizio (Voce 260).



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

5. La nota integrativa

5.1. Premessa

La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

- 1) Parte A – Politiche contabili;
- 2) Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;
- 3) Parte C – Informazioni sul conto economico;
- 4) Parte D – Altre informazioni.

Ogni Parte è articolata a sua volta in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione aziendale.

Le sezioni sono costituite, di regola, da voci e da tabelle. Le voci e le tabelle che non presentano importi non devono essere indicate. Le tabelle vanno redatte rispettando in ogni caso gli schemi previsti dalle presenti disposizioni anche quando siano avvalorate solo alcune delle voci in esse contenute.

Le sezioni contengono anche note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli aspetti trattati.

Nella nota integrativa gli intermediari possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle previste dal “decreto” e dalle presenti disposizioni, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

La nota integrativa è redatta in migliaia di euro ⁽¹⁾.

5.2. Parte A – Politiche contabili

Nella presente sezione:

- a) sono illustrati i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio, nelle rettifiche di valore, nelle riprese di valore e nelle rivalutazioni;
- b) sono spiegati, nel caso di applicazione di una deroga prevista dall'art. 2, comma 5 (che riguarda i criteri di valutazione), dall'art. 5, comma 3 o dall'art. 13, comma 2 del “decreto”, i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;
- c) sono indicate le modifiche, con le relative motivazioni, eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione

¹ A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, sottovoci e dei “di cui”, trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo;

- d) è motivato l'esercizio della facoltà di ammortizzare l'avviamento in un periodo di durata superiore a dieci anni;
- e) è motivata la differenza tra il valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 17, comma 1 del "decreto" e il valore inferiore derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;
- f) è fatta menzione dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 17, comma 4, ultimo periodo e comma 6 del "decreto".

5.3. Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale

Se le deroghe previste dall'art. 2, comma 5, o dall'art. 5, comma 3, del "decreto" riguardano conti dello stato patrimoniale, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, secondo le seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati.

Sezione 1 – I crediti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 20 e 30. Laddove di importo rilevante, va fornita anche l'informativa sull'operatività con fondi di terzi in amministrazione che riveste natura di mero servizio.

1.1 Dettaglio della voce 20 "crediti verso banche ed enti finanziari"

Nelle presente voce sono fornite, tra l'altro, informazioni sulle somme versate presso le banche dai confidi a copertura della propria operatività di rilascio di garanzie.

1.2 Dettaglio della voce 30 "crediti verso clientela"

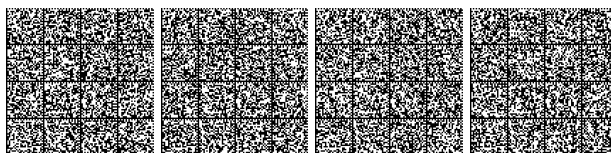
Nella presente voce figura, fra l'altro, l'importo dei crediti verso clientela connessi con interventi di garanzia operati dai confidi a favore dei soci o dei consorziati.

1.3 Crediti verso clientela garantiti

Nella presente voce figura l'importo dei "crediti verso clientela" (diversi da quelli verso gli Stati e gli altri enti pubblici) assistiti, in tutto o in parte, da garanzie reali o personali. Per i crediti parzialmente garantiti è indicato solo l'ammontare garantito.

Sezione 2 – I titoli

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 40 e 50.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

Deve essere indicato il criterio adottato per distinguere i titoli immobilizzati da quelli non immobilizzati.

Deve anche figurare l'importo delle differenze (positive e negative) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati. Le differenze sono calcolate separatamente per categorie omogenee di titoli (titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche).

Con riferimento ai titoli immobilizzati, in calce alla tavola vanno indicati: a) le svalutazioni operate ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2 del decreto nonché l'informativa di cui all'art. 21 lett. i) punto 1 del decreto; b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

Vanno altresì indicati i titoli di debito o di capitale depositati dai confidi a garanzia della propria operatività di rilascio di garanzie.

Sezione 3 – Le partecipazioni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 60 e 70.

Per le partecipazioni valutate con il metodo di cui all'art. 17 del “decreto” devono essere indicati separatamente gli importi delle differenze positive e di quelle negative emerse in sede di prima applicazione del metodo stesso. Le differenze positive figurano al netto dell'ammortamento effettuato a norma del suddetto articolo.

La differenza positiva (negativa) consiste nel maggior (minor) valore della partecipazione rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata, non imputabile a elementi dell'attivo e del passivo della partecipata stessa.

Per le partecipazioni diverse da quelle in società controllate, collegate e a controllo congiunto iscritte a un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b) occorre indicare:

- 1) il valore contabile e il valore derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b) delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
- 2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

3.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi e informazioni contabili

Per ciascuna partecipata, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, occorre indicare la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota percentuale di capitale posseduta, il valore attribuito in bilancio alla partecipazione. Il patrimonio netto è calcolato includendo anche l'utile destinato alle riserve (oppure deducendo la perdita d'esercizio); per le partecipate valutate con il metodo di cui all'art. 17 del “decreto”, il patrimonio netto e l'utile o la perdita d'esercizio sono quelli utilizzati nell'applicazione di tale metodo.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

È consentito omettere le informazioni richieste nell'elenco, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.

I bilanci e i prospetti riepilogativi che l'intermediario deve tenere depositati presso la propria sede ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile sono quelli delle imprese controllate a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), del “decreto” e delle imprese collegate di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del medesimo “decreto”.

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 80 e 90.

Nella tabella 4.1 occorre indicare l'importo delle spese d'impianto e di avviamento. Nella tabella 4.2 va indicato l'importo dei terreni e dei fabbricati utilizzati dall'intermediario nella propria attività nonché gli acconti versati a fronte delle immobilizzazioni.

In calce alle tabelle vanno indicate le svalutazioni operate ai sensi dell'art. 15, comma 2 e dell'art. 14, comma 5 del decreto nonché l'informativa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto.

Sezione 5 – Altre voci dell'attivo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti.

5.1 Composizione della voce 130 “altre attività”

5.2 Composizione della voce 140 “ratei e risconti attivi”

Nelle presenti voci deve figurare la composizione delle voci 130 e 140 dell'attivo, quando il loro ammontare sia apprezzabile. In particolare, vanno indicati i risconti attivi calcolati sulle commissioni passive pagate a fronte di controgaranzie ricevute.

5.3 Rettifiche per ratei e risconti attivi

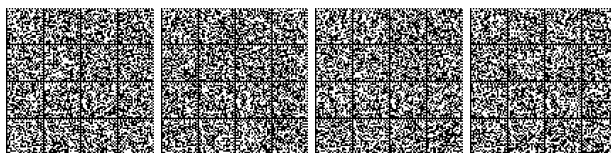
Nella presente voce devono essere indicate le rettifiche per ratei e risconti attivi apportate alle voci, rispettivamente, dell'attivo e del passivo, quando l'ammontare di tali rettifiche sia apprezzabile.

Sezione 6 - I debiti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 10, 20 e 30.

Devono essere indicati:

- a) i versamenti effettuati dai soci o dai consorziati dei confidi, successivamente alla loro ammissione, a titolo di deposito cauzionale da utilizzare quale forma di garanzia diretta offerta dai medesimi soci o dai consorziati;



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

- b) l'importo e il numero dei titoli e valori simili emessi dall'intermediario nonché quelli delle azioni di godimento, specificando i diritti che essi attribuiscono.

Sezione 7 - I fondi e le passività fiscali

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 40, 70 e 80.

Devono figurare le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza delle voci 70 e 80, indicando separatamente gli accantonamenti e gli utilizzi.

Occorre anche indicare sia la quota dei “fondi imposte e tasse” che fronteggia gli oneri per imposte non ancora liquidate sia l'importo dei relativi acconti già versati.

7.1 Variazioni nell'esercizio del “Trattamento di fine rapporto del personale”

La presente voce va compilata quando l'ammontare del fondo è rilevante.

7.2 Composizione della Voce 80 “Fondi per rischi e oneri”

Nella presente voce deve figurare la composizione della voce 80 del passivo, quando l'ammontare dei fondi sia apprezzabile.

7.3 Variazioni nell'esercizio del “Fondo per rischi e oneri”

La presente voce va compilata quando l'ammontare delle variazioni è rilevante.

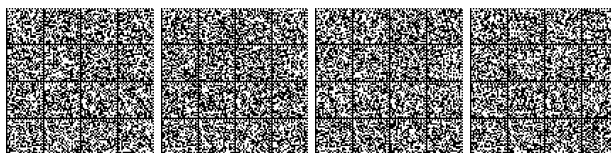
7.4 Variazioni nell'esercizio delle “Attività per imposte anticipate”

7.5 Variazioni nell'esercizio delle “Passività per imposte differite”

Nella tabella 7.4 occorre evidenziare l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle “attività per imposte anticipate” incluse nella voce 120 “attività fiscali” dello stato patrimoniale; in particolare, occorre redigere due distinte tabelle, una per le attività la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico, l'altra per quelle imputate al patrimonio netto. A corredo della prima tabella deve essere indicata anche la quota parte delle attività per imposte anticipate che derivano da perdite fiscali riportabili.

Nella tabella 7.5 occorre evidenziare l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle “passività per imposte differite” incluse nella voce 40 “Passività fiscali” dello stato patrimoniale; in particolare, occorre redigere due distinte tabelle, una per le passività la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico, l'altra per quelle imputate al patrimonio netto ⁽¹⁾. Occorre inoltre indicare:

¹ Gli intermediari devono compilare le tabelle 7.4 e 7.5 limitatamente alle “attività per imposte anticipate” e alle “passività per imposte differite” le cui contropartite vanno registrate in contropartita del conto economico. Essi daranno comunque indicazione dell'ammontare delle “attività per imposte anticipate” e delle “passività per imposte differite” contabilizzate in contropartita del patrimonio netto.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

- a) i criteri adottati per la rilevazione della fiscalità differita e, in particolare, le ragioni sottostanti alla iscrizione (o alla esclusione) delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite (con l'indicazione delle principali differenze temporanee deducibili e tassabili) nonché le aliquote di imposta applicate e le eventuali variazioni rispetto a quelle utilizzate nel bilancio precedente;
- b) l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle passività per imposte differite (con indicazione delle relative componenti) non incluse nella voce 40, perché relative a fattispecie per le quali il differimento dell'onere tributario è subordinato all'iscrizione di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d'imposta;
- c) l'entità e le variazioni delle differenze temporanee tassabili (e delle relative componenti) per le quali non ricorrano i presupposti per l'iscrizione di passività per imposte differite, in quanto caratterizzate da scarsa probabilità di liquidazione.

Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 90, 100, 110, 120, 130, 140 e 150 e i conti dell'attivo relativi alle voci 100 e 110.

Occorre fornire informazioni sulle azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dall'intermediario, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.

Occorre fornire un'informativa sulle riserve in sospensione d'imposta relativamente alle quali è stata rilevata la fiscalità differita passiva. In particolare va indicato l'ammontare delle anzidette riserve ricondotto nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale nonché il relativo onere fiscale differito allocato nella voce 40 "Passività fiscali".

8.1 "Capitale" e "azioni o quote proprie": composizione

Ove esistenti, vanno indicate le diverse categorie di azioni (azioni ordinarie, ecc.) o di quote che costituiscono il "capitale", fornendo separatamente l'importo delle azioni emesse, delle azioni sottoscritte e non ancora liberate (o versate) alla data di riferimento del bilancio. Analoga informativa va fornita riguardo alle azioni o quote proprie in portafoglio.

8.2 Capitale – Numero azioni o quote: variazioni annue

Nella sottovoce B.3 "altre variazioni" vanno indicati, ad esempio, i frazionamenti. Nella sottovoce C.3 "altre variazioni" vanno indicati, ad esempio, i raggruppamenti.

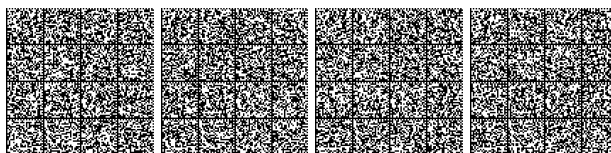
8.3 Riserve: altre informazioni

Occorre indicare la composizione della sottovoce d) della voce 120 ("Riserve: altre riserve"), quando il suo ammontare sia rilevante.

Sezione 9 - Altre voci del passivo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti.

Valgono le medesime istruzioni della precedente sezione 5 "Altre voci dell'attivo".



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

Vanno indicati nella presente voce anche i risconti passivi calcolati sulle commissioni attive ricevute dai confidi a fronte di garanzie rilasciate.

Sezione 10 - Altre informazioni

10.1 Attività e passività finanziarie: distribuzione per vita residua

Nella presente tavola occorre indicare l'ammontare dei crediti, dei debiti e delle operazioni "fuori bilancio" ripartiti in funzione delle seguenti fasce di vita residua:

OPERATORI DEL MICROCREDITO

- a) a vista;
- b) fino a tre mesi;
- c) da oltre tre mesi fino a un anno;
- d) da oltre un anno fino a cinque anni;
- e) da oltre cinque anni fino a sette anni;
- f) da oltre sette anni fino a dieci anni;
- g) oltre dieci anni.

CONFIDI MINORI

- a) a vista;
- b) fino a un anno;
- c) da oltre un anno fino a cinque anni;
- d) oltre cinque anni.

La vita residua corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione. Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate.

I crediti in sofferenza e gli altri crediti deteriorati sono attribuiti alle fasce temporali in base alle previsioni temporali del loro recupero.

Va incluso anche l'importo dei canoni dei beni dati in locazione finanziaria sulla base delle scadenze contrattuali del contratto di microleasing finanziario.

Nello scaglione "a vista" sono ricondotte le attività e le passività finanziarie "a vista" dello stato patrimoniale nonché le altre attività e passività con durata residua non superiore a 24 ore. Sono incluse le esposizioni creditizie scadute non deteriorate limitatamente alla quota scaduta. In particolare, nel caso di esposizioni con rimborso rateale, vanno classificate nella fascia in esame le sole rate scadute; le rate non ancora scadute vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali.

Nello scaglione "a vista" vanno ricompresi anche i debiti che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti e non ancora rimborsati.

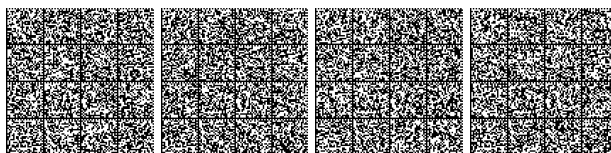
Le operazioni "fuori bilancio" vanno rilevate in base al metodo della "doppia entrata", ad eccezione di:



*Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa**Paragrafo 5 –La nota integrativa*

- a) garanzie rilasciate, le quali vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si prevede che avvenga l'escussione;
- b) garanzie ricevute, che vanno rilevate soltanto se a copertura di garanzie rilasciate e se ritenute escutibili. In tali casi le garanzie ricevute vanno ricondotte nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si prevede che avvenga l'escussione.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del finanziamento e, convenzionalmente, una posizione corta nella fascia a “vista”.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

5.4. Parte C – Informazioni sul conto economico

Se le deroghe previste dall'art. 2, comma 5, o dall'art. 5, comma 3, del “decreto” riguardano conti del conto economico, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, secondo le seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati.

Sezione 1 – Gli interessi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 10 e 20.

Sezione 2 – Le commissioni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 40 e 50.

Sezione 3 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 80.

Sezione 4 – Le spese amministrative

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 130.

4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria

Il numero medio è calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell'esercizio e di quello dell'esercizio precedente.

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 100, 110, 140, 150, 190, 200 e 250.

5.1 Composizione della voce 100 “rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni”

Nelle svalutazioni e negli accantonamenti forfettari deve figurare l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti determinati in modo forfettario ai sensi dell'art. 18, commi 4, 5 e 7, del “decreto”. In calce alla tabella, va indicato, ove rilevante, l'importo delle riprese di valore su crediti e delle riprese su accantonamenti per garanzie e impegni.

Sezione 6 – Altre voci di conto economico

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 160, 170, 220, 230 e 260.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

6.1 Composizione della voce 160 “altri proventi di gestione”

6.2 Composizione della voce 170 “altri oneri di gestione”

6.3 Composizione della voce 220 “proventi straordinari”

6.4 Composizione della voce 230 “oneri straordinari”

Nelle presenti voci deve figurare la composizione delle voci suddette quando il loro ammontare sia rilevante.

6.5 Composizione della voce 260 “imposte sul reddito dell'esercizio”

Nelle voci 2 e 3 della tabella 6.5 figurano i saldi degli aumenti e delle diminuzioni indicati nelle tavole 7.4 e 7.5 (relative alle imposte anticipate e differite registrate nel conto economico).

5.5. Parte D – Altre informazioni

Sezione 1 – Riferimenti specifici sull'attività svolta

A. CONFIDI MINORI

Informazioni di natura qualitativa

Va fornita una descrizione delle modalità di monitoraggio del rischio di credito (ad esempio: la definizione delle esposizioni deteriorate diverse dalle sofferenze; l'utilizzo di strumenti di mitigazione del rischio di credito utilizzati). Va altresì fornita l'informativa di cui all'art. 21, comma 1, lett. h) del decreto.

Informazioni di natura quantitativa

I confidi compilano le tabelle della presente sottosezione secondo i criteri segnaletici di seguito previsti. È rimessa alla responsabile autonomia dei competenti organi aziendali fornire, in calce alle tabelle A.4, A.5, A.6 e A.7, dettagli informativi relativi alle esposizioni creditizie “fuori bilancio” (es. garanzie rilasciate) deteriorate sulla base delle definizioni ed evidenze utilizzate a fini interni. In questo ambito, i confidi possono utilizzare le definizioni e i dettagli informativi previsti per il bilancio dei confidi vigilati.

A.1 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate e degli impegni



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

Nelle “garanzie rilasciate” figurano tutte le garanzie personali e reali prestate dall’intermediario. Va indicato l’ammontare garantito, alla data di chiusura del bilancio, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore ⁽¹⁾. Nel caso di garanzie rilasciate alle quali è connesso anche un fondo monetario su cui ricadono le prime perdite assunte dall’intermediario con tali garanzie, e le perdite coperte dall’intermediario segnalante non possono superare l’importo del fondo monetario, va indicato unicamente l’importo del fondo monetario (c.d. “cap”) nella sottovoce relativa alle attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi. Più in generale, in questa sottovoce va segnalato l’ammontare garantito dalle attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi.

Gli “impegni irrevocabili sono quelli che possono dar luogo a rischi di credito, ivi inclusi quelli a rilasciare garanzie. Va indicato l’impegno assunto al netto delle somme o delle garanzie già erogate e delle eventuali rettifiche di valore ⁽²⁾.

A.2 Finanziamenti

Figurano nella presente tabella il valore lordo e il valore netto dei finanziamenti erogati per intervenuta escussione delle garanzie rilasciate, ripartiti per qualità (deteriorate – sofferenze/altre deteriorate). Figurano altresì il valore lordo e netto degli altri finanziamenti, ripartiti per qualità (non deteriorati e deteriorati – sofferenze/altre deteriorate).

A.3 Variazioni delle esposizioni deteriorate: valori lordi

Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante l’esercizio nell’ammontare delle esposizioni lorde deteriorate. In particolare, nella sottovoce “cancellazioni” si devono indicare le cancellazioni operate in dipendenza di eventi estintivi delle esposizioni. Ad esempio, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità dell’attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

Quando l’importo di una variazione inclusa tra le “altre variazioni in aumento” o tra le “altre variazioni in diminuzione” è significativo, occorre darne esplicita evidenza in calce alla tabella.

A.4 Valore delle garanzie(realì e personali) rilasciate: rango di rischio assunto

¹ Incluse anche le rettifiche di valore coperte dalle commissioni attive iscritte nelle “altre passività”.

² Incluse anche le rettifiche di valore coperte dalle commissioni attive iscritte nelle “altre passività”.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

Figurano nella presente tabella le garanzie (reali o personali) prestate a copertura di esposizioni creditizie verso la clientela, in essere alla data di chiusura del bilancio.

Vanno indicati l'ammontare garantito al lordo delle rettifiche di valore (accantonamenti) alla data di riferimento del bilancio e l'importo degli accantonamenti totali effettuati sulle garanzie rilasciate.

Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, le garanzie rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l'ente finanziario e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare l'ente finanziario risponde delle prime perdite).

Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine, le garanzie rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite, la prima perdita è a carico di un soggetto terzo e c'è almeno un altro soggetto che sopporta le perdite dopo la garanzia in esame.

Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate pro quota, le garanzie nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l'ente finanziario e il beneficiario delle garanzie condividono pro quota le perdite). Le garanzie rilasciate pro quota includono anche quelle rilasciate per l'intero importo delle esposizioni garantite (quota pari al 100%).

Convenzionalmente, le "attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi" (Voce 4 della Tabella A.1) vanno ricondotte, a seconda delle caratteristiche della tipologia di garanzie rilasciate, in una delle sottovoci previste per le garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, di tipo mezzanine o pro quota.

Per garanzie controgarantite s'intendono le garanzie rilasciate dall'intermediario che redige il bilancio, che vengono a loro volta garantite (con garanzie reali o personali) da altri soggetti che coprono il rischio di credito assunto dall'intermediario medesimo.

Le controgaranzie rilasciate da controgaranti di secondo livello a un gruppo di confidi di primo livello, per le quali non è certo "ex ante" il confidi beneficiario delle controgaranzie, vanno segnalate solo a partire dal momento in cui è certo il confidi beneficiario e da parte di quest'ultimo. Pertanto, sino a tale momento tutti i confidi potenzialmente beneficiari riconducono le garanzie in esame tra quelle non controgarantite. Una volta accertato il beneficiario, i restanti confidi continueranno a rilevare le garanzie in esame tra quelle non controgarantite.

A.5 Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie

Forma oggetto di rilevazione nella presente tabella l'ammontare delle garanzie rilasciate controgarantite (per la definizione di garanzie controgarantite cfr. Tabella A.4), e l'importo controgarantito, ripartiti per tipologia di controgarante.

A.6 Numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto

Figura nella presente tabella il numero delle le garanzie (reali o personali) rilasciate in essere alla data di chiusura del bilancio e quello delle garanzie rilasciate nell'esercizio. È



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

prevista la distinzione tra garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine e garanzie rilasciate pro-quota, definite secondo quanto indicato nella tabella A.4. Per ciascuna tipologia di rischio assunto (prima perdita, mezzanine, pro quota) è prevista la distinzione tra garanzie prestate a favore di un singolo debitore e garanzie prestate a favore di più debitori (portafoglio di debitori). Nel caso di garanzie a favore di un portafoglio di debitori, per ciascuna delle garanzie prestate va indicato il numero totale dei debitori rientranti nel portafoglio garantito.

A.7 Garanzie (reali o personali) rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite e di tipo mezzanine: importo delle attività sottostanti

Figura nella presente tabella l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il garante e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il garante risponde delle prime perdite o di quelle di tipo mezzanine).

A.8 Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock

Formano oggetto di rilevazione nella presente tabella: a) il valore nominale delle garanzie (reali o personali) rilasciate in essere alla data di chiusura del bilancio, per le quali siano state formalizzate (e non ancora liquidate) all'intermediario che redige il bilancio richieste di escussione; b) l'importo delle controgaranzie, ripartite per tipologia, che copre il rischio di credito assunto dall'intermediario con le garanzie di cui al punto a); c) il totale dei fondi accantonati a fronte delle garanzie (reali o personali) di cui al punto a),. Il valore nominale corrisponde al valore delle garanzie di cui alla tabella A.1.

Convenzionalmente, le "attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi" (Voce 4 della Tabella A.1) vanno ricondotte, a seconda delle caratteristiche della tipologia di garanzie rilasciate nelle voci relative alle garanzie a prima richiesta e alle altre garanzie.

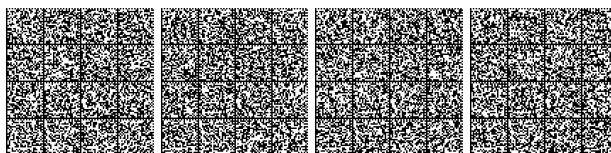
A.9 Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso

Vanno indicati il valore nominale, l'importo delle controgaranzie e il totale dei fondi accantonati, come definiti nella tabella A.8, delle garanzie (reali o personali) per le quali siano state formalizzate all'intermediario che redige il bilancio, richieste di escussione, nel corso dell'esercizio di riferimento del bilancio.

Convenzionalmente, le "attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi" (Voce 4 della Tabella A.1) vanno ricondotte, a seconda delle caratteristiche della tipologia di garanzie rilasciate nelle voci relative alle garanzie a prima richiesta e alle altre garanzie.

A.10 Variazioni delle garanzie (reali o personali) rilasciate

Figurano nelle presenti tabelle le variazioni delle garanzie rilasciate (reali o personali) riferite a valori lordi e cumulati a partire dal 1° giorno dell'esercizio di riferimento del bilancio. È prevista la distinzione tra garanzie rilasciate controgarantite e altre garanzie nonché tra garanzie a prima richiesta e altre garanzie.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

Nella sottovoce b.1 “Garanzie rilasciate”, vanno rilevate le garanzie rilasciate successivamente al 1° giorno dell’esercizio di riferimento del bilancio. Nel caso in cui la controgaranzia venga attivata dopo il periodo di riferimento del rilascio della garanzia da parte dell’intermediario che redige il bilancio, nel periodo in cui viene attivata la controgaranzia, vanno rilevati, per i medesimi valori, la sottovoce Variazioni in aumento - garanzie rilasciate: controgarantite) e la voce (Variazioni in diminuzione - altre variazioni in diminuzione: altre).

Convenzionalmente, le “attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi” (Voce 4 della Tabella A.1) vanno ricondotte, a seconda delle caratteristiche della tipologia di garanzie rilasciate nelle colonne relative alle garanzie a prima richiesta e alle altre garanzie.

A.11 Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi

Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nell’ammontare delle rettifiche e degli accantonamenti complessivi a fronte delle esposizioni per cassa e delle garanzie rilasciate. In particolare, nelle sottovoci:

- a) “rettifiche/accantonamenti complessivi iniziali/finali”: si deve indicare l’importo complessivo delle rettifiche di valore/accantonamenti rilevati in conto economico rispettivamente alla data di inizio e fine esercizio;
- b) “riprese di valore da valutazione”: si deve indicare l’importo delle riprese di valore che confluisce in conto economico;
- c) “cancellazioni”: vanno indicate le cancellazioni delle esposizioni. Quelle non effettuate a valere su precedenti rettifiche vanno rilevati, oltre che nella presente sottovoce, anche nelle “variazioni in aumento: rettifiche di valore”;
- d) “altre variazioni in aumento/diminuzione”: si devono includere tutte le variazioni delle rettifiche complessive/accantonamenti iniziali riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti. Quando l’importo di una variazione è significativo, occorre darne esplicita evidenza in calce alla tabella.

A.12 Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni

Va indicato il valore di bilancio.

A.13 Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali e personali) rilasciate nell’esercizio: valore complessivo

Con riferimento alle garanzie rilasciate nell’esercizio di riferimento del bilancio, va indicato nella presente tabella l’ammontare complessivo ⁽¹⁾ delle commissioni attive percepite a fronte delle garanzie rilasciate e quello delle commissioni pagate a fronte di controgaranzie ricevute su tali garanzie nonché per il collocamento delle garanzie stesse. Le commissioni attive sono ripartite tra quelle percepite a fronte di garanzie controgarantite e

¹ Vale a dire la somma della quota iscritta in conto economico nell’esercizio e della quota oggetto di risconto e registrata nello stato patrimoniale del medesimo esercizio.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

quelle percepite a fronte di garanzie non controgarantite. Le commissioni passive a fronte di controgaranzie ricevute sono distinte per tipologia di controgaranzia. Sia le commissioni attive che quelle passive sono ripartite per tipologia di rischio assunto (prima perdita, mezzanine, pro quota).

A.14 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)

Figurano nella presente tabella le garanzie rilasciate ripartite per settore di attività economica dei debitori garantiti. Ai fini della presente tabella per l'individuazione dei settori si rimanda alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT⁽¹⁾.

Nel caso di garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita e di quelle con assunzione di rischio di tipo *mezzanine* va indicato sia l'importo garantito al netto degli accantonamenti totali (cfr. tabella A.4) sia l'ammontare delle attività sottostanti (determinato secondo quanto previsto nella tabella A.7); per le garanzie rilasciate pro-quota va indicato il solo importo garantito al netto degli accantonamenti totali.

A.15 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)

Figurano nella presente tabella le garanzie rilasciate ripartite per regione di residenza dei debitori garantiti. Nel caso delle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita e di quelle con assunzione di rischio di tipo *mezzanine* va indicato sia l'importo garantito al netto degli accantonamenti totali (cfr. tabella A.4), sia l'ammontare delle attività sottostanti (determinato secondo quanto previsto nella tabella A.7); per le garanzie rilasciate pro-quota va indicato il solo importo garantito.

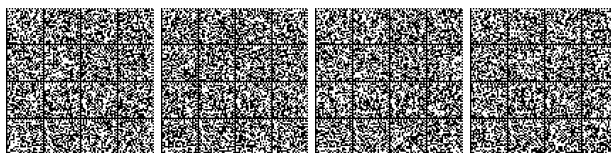
A.16 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)

Va rilevato nella presente tabella il numero delle garanzie rilasciate ripartito per settore di attività economica dei debitori garantiti. La ripartizione per settori e per tipologia di rischio assunto è quella prevista nella tabella A.14. Nel caso di garanzie a favore di un portafoglio di debitori, per ciascuna delle garanzie prestate va indicato il numero totale dei debitori rientrante nel portafoglio garantito.

A.17 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)

Va indicato nella presente tabella il numero delle garanzie rilasciate ripartito per regione di residenza dei debitori garantiti. La ripartizione per tipologia di rischio assunto è quella prevista nella tabella A.14. Nel caso di garanzie a favore di un portafoglio di debitori, per ciascuna delle garanzie prestate va indicato il numero totale dei debitori rientranti nel portafoglio garantito.

¹ La documentazione relativa alla codifica ATECO può essere reperita nel sito internet dell'ISTAT all'indirizzo <http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco>.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

A.18 Stock e dinamica del numero di associati

Va rilevato nella presente tabella il numero degli associati dei confidi a inizio e a fine esercizio nonché il numero degli associati che si sono aggiunti nel corso dell'esercizio e quello degli associati cessati nell'esercizio. È prevista la distinzione tra associati attivi e non attivi.

B. MICROCREDITO

Informazioni di natura qualitativa

Va fornita una descrizione dei sistemi interni di misurazione, gestione e controllo del rischio di credito (ad esempio: le principali tipologie di strumenti di mitigazione del rischio di credito utilizzate). Va altresì fornita l'informativa di cui all'art. 21, comma 1, lett. h) del decreto.

Informazioni di natura quantitativa

Con riferimento alle operazioni di microleasing finanziario, nella presente sezione, va riportato l'importo dei crediti impliciti calcolati utilizzando il c.d. "metodo finanziario".

B.1 Esposizione lorda e netta

Figura nella presente tabella l'ammontare dell'esposizione lorda, delle rettifiche di valore e dell'esposizione netta distinte per: esposizioni non deteriorate (scadute da più di 90 giorni e altre esposizioni non deteriorate), sofferenze, altre esposizioni deteriorate, relativa a:

- a) microcredito produttivo;
- b) microcredito sociale;
- c) microleasing finanziario;
- d) operazioni di finanza mutualistica e solidale;
- e) altri crediti (in tale categoria va indicato il "di cui" "finanziamenti pregressi non riconducibili al microcredito", se di importo rilevante).

B.2 Variazioni delle esposizioni deteriorate: valori lordi

Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante l'esercizio nell'ammontare delle esposizioni lorde deteriorate. In particolare, nella sottovoce "cancellazioni" si devono indicare le cancellazioni operate in dipendenza di eventi estintivi delle esposizioni. Ad esempio, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

Quando l'importo di una variazione inclusa tra le "altre variazioni in aumento" o tra le "altre variazioni in diminuzione" è significativo, occorre darne esplicita evidenza in calce alla tabella.

B.3 Dinamica delle rettifiche di valore complessive

Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nell'ammontare delle rettifiche complessive sulle esposizioni per cassa. In particolare, nelle sottovoci:

- a) "rettifiche complessive iniziali/finali": si deve indicare l'importo complessivo delle rettifiche di valore rilevate in conto economico rispettivamente alla data di inizio e fine esercizio;
- b) "riprese di valore da valutazione": si deve indicare l'importo delle riprese di valore che confluisce in conto economico;
- c) "cancellazioni": vanno indicate le cancellazioni delle esposizioni. Quelle non effettuate a valere su precedenti rettifiche vanno rilevati, oltre che nella presente sottovoce, anche nelle "variazioni in aumento: rettifiche di valore";
- d) "altre variazioni in aumento/diminuzione": si devono includere tutte le variazioni delle rettifiche complessive iniziali riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti. Quando l'importo di una variazione è significativo, occorre darne esplicita evidenza in calce alla tabella.

B.4 Variazioni delle operazioni di microcredito: ammontare

Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante l'esercizio nell'ammontare delle esposizioni lorde relativamente alle operazioni di microcredito e altri crediti, suddivise secondo quanto previsto nella tabella B.1. In particolare nelle sottovoci "altre variazioni in aumento/in diminuzione" si devono includere tutte le variazioni dell'esposizione lorda iniziale riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti.

B.5 Variazioni delle operazioni di microcredito: numero di contratti

Nella presente tabella occorre rappresentare il numero di contratti e operazioni di microcredito e altri crediti, suddivise secondo quanto previsto nella tabella B.1. In particolare occorre fare riferimento alle nuove operazioni stipulate, ai rinnovi di operazioni esistenti, alle operazioni rimborsate integralmente e alle cancellazioni intervenute



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

nell'esercizio. Nel caso di contratti che prevedono il rimborso rateale occorre fare riferimento al rimborso dell'ultima rata.

B.6 Microcredito produttivo: ripartizione per tipologia servizi ausiliari offerti ⁽¹⁾

Nella presente tabella figura il numero dei contratti di microcredito produttivo erogati dall'intermediario che sono assistiti da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati ai sensi dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 5, comma 5 del D.M. 176/2014. Il numero di contratti va fornito distintamente per ciascun servizio di assistenza e monitoraggio prestato.

In calce alla tabella, ove rilevante, va fornita l'informativa sull'ammontare delle commissioni percepite su operazioni di microcredito produttivo per i servizi prestati dall'intermediario stesso e sull'ammontare dei costi dei servizi ausiliari prestati da soggetti specializzati, suddiviso per tipologia di servizi offerti.

B.7 Numero di contratti di microcredito sociale assistiti da servizi ausiliari

Nella presente tabella figura il numero dei contratti di microcredito sociale erogati dall'intermediario che sono assistiti da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati dall'intermediario o da soggetti specializzati.

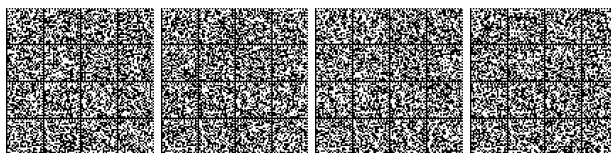
B.8 Distribuzione delle operazioni di microcredito per settore di attività economica dei debitori

Figurano nella presente tabella il valore di bilancio dei crediti erogati e il numero delle operazioni di microcredito ripartiti per settore di attività economica dei debitori. Ai fini della presente tabella e per l'individuazione dei settori si rinvia alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT⁽²⁾.

¹ I servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio previsti nell'art. 3 comma 1 del d.m. 176/2014 sono i seguenti:

- a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
- b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- c) formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
- d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
- e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
- f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
- g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

² La documentazione relativa alla codifica ATECO può essere reperita nel sito internet dell'Istituto all'indirizzo <http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco>.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

B.9 Distribuzione territoriale delle operazioni di microcredito

Figurano nella presente tabella il valore di bilancio dei crediti erogati e il numero di operazioni delle operazioni di microcredito ripartiti per regione di residenza dei debitori.

Sezione 2 – Gli amministratori e i sindaci

2.1 Compensi

2.2 Crediti e garanzie rilasciate

Nelle presenti voci devono essere indicati l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'intermediario e quello dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, cumulativamente per ciascuna categoria.

Sezione 3 – Impresa controllante che redige il bilancio consolidato

3.1 Denominazione

3.2 Sede

Nelle presenti voci devono figurare la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato nel quale è incluso, come impresa controllata, l'intermediario che redige il bilancio d'esercizio (occorre anche indicare, se diverso dalla sede della controllante che redige il bilancio consolidato, il luogo di pubblicazione del bilancio consolidato). Analoga disposizione si applica alle imprese che operano secondo una direzione unitaria, quando esse non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato a norma dell'art. 23, comma 3, del "decreto" (in questo caso occorre indicare la denominazione e la sede dell'impresa sottoposta a direzione unitaria che redige il bilancio consolidato).

Nelle suddette voci l'impresa controllante esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 24 del "decreto" indica la denominazione e la sede dell'intermediario che redige il bilancio consolidato nonché il motivo dell'esonero.

Deve inoltre essere indicato il luogo in cui è disponibile una copia del bilancio consolidato.

Sezione 4 – Operazioni con parti correlate

Nella presente sezione devono essere indicate le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del bilancio, nonché gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.



Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa
Paragrafo 5 – La nota integrativa

Sezione 5 – Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

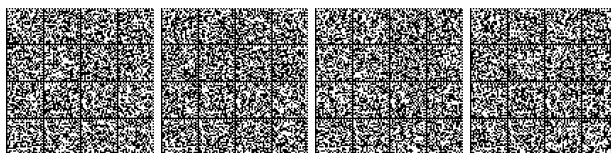
Nella presente sezione devono figurare la natura e l'obiettivo commerciale di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all'art. 21, comma 1, lett. m) del decreto, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

Sezione 6 – Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nella presente sezione devono figurare la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Sezione 7 – Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Nella presente sezione deve figurare la proposta di ripartizione degli utili o di copertura delle perdite.



*Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa**Paragrafo 6 – La relazione sulla gestione*

6. La relazione sulla gestione

Il bilancio dell'impresa è corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell'impresa, sull'andamento e sul risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'impresa stessa ha operato, nonché sui principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta.

L'analisi contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

L'analisi deve contenere inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati in bilancio d'esercizio e chiarimenti aggiuntivi su di essi, laddove non già forniti nella nota integrativa.

Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all'esercizio precedente, dei principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico.

Dalla relazione devono anche risultare:

- a) le attività di ricerca e di sviluppo;
- b) il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; la presente disposizione si applica anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona;
- c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- d) i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese collegate ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera g), del "decreto"; deve essere fornita, in particolare, la ripartizione secondo le categorie anzidette di controparti dell'insieme, rispettivamente, delle attività, delle passività e delle garanzie e impegni in essere nei confronti delle stesse;
- e) informazioni, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
 - sugli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione dei rischi finanziari, comprese le politiche di copertura;
 - sull'esposizione dell'impresa al rischio di credito, al rischio di liquidità nonché agli altri rischi laddove rilevanti.



Capitolo 3 – Il bilancio consolidato

CAPITOLO 3. – IL BILANCIO CONSOLIDATO

Capitolo 3 – Il bilancio consolidato
Paragrafo 1 – Disposizioni generali

1. Disposizioni generali

Al bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente disposto e fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti, le disposizioni sul bilancio dell'impresa.

I criteri per la redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa consolidata siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 27, comma 2, del "decreto").

Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto tra i conti dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente; tali informazioni figurano nelle sezioni della nota integrativa consolidata in cui i conti stessi sono illustrati. Le informazioni suddette possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio precedente.

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'impresa controllante che lo redige.

Tuttavia, la data di riferimento può anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà è indicato e debitamente motivato nella nota integrativa consolidata.

Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio consolidato e redatto secondo le disposizioni riguardanti il bilancio dell'impresa.

Il bilancio consolidato è redatto in migliaia di euro¹.

Nella relazione consolidata sulla gestione:

- a) la disposizione contenuta nella lettera b) del capitolo 2, paragrafo 6, si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento e alle azioni o quote dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;
- b) non si applicano le disposizioni contenute nelle lettere d) ed e) del paragrafo suddetto;

¹ A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.



*Capitolo 3 – Il bilancio consolidato**Paragrafo 1 – Disposizioni generali*

- c) è incluso un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato d'esercizio dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato e il patrimonio netto e il risultato d'esercizio consolidati.



*Capitolo 3 – Il bilancio consolidato**Paragrafo 2 – I metodi di consolidamento***2. I metodi di consolidamento**

Nel presente paragrafo sono illustrati i metodi di consolidamento da applicare nella redazione del bilancio consolidato.

2.1. Consolidamento integrale

Le imprese incluse nel consolidamento a norma degli articoli 23, 24, 25 e 26 del “decreto” (intermediario controllante, imprese che operano secondo una direzione unitaria, imprese controllate) sono trattate con il metodo della integrazione globale.

Secondo tale metodo gli elementi dell’attivo e del passivo e le operazioni “fuori bilancio” nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto per il consolidamento delle partecipazioni e per l’eliminazione dei rapporti reciproci.

2.1.1. Consolidamento delle partecipazioni

Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione di patrimonio netto di tali imprese. Il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l’utile d’esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi (voci 90, 100, 110, 120, 130, 140, se relativa agli utili, 150, per la parte destinata a riserve e dividendi del passivo dell’impresa controllata) e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d’esercizio (voci 140 e 150, se relative a perdite, del passivo dell’impresa controllata).

Nel caso in cui sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell’impresa controllata, è necessario rendere omogenei i due valori (partecipazione e patrimonio netto) da porre a raffronto. A tale scopo, occorre aumentare il valore della partecipazione di un importo pari a quello dei “decimi” e dei “sovrapprezzi” che la partecipante deve ancora versare, accreditando corrispondentemente:

- a) il conto dell’attivo dell’impresa controllata “capitale sottoscritto non versato”;
- b) il conto del passivo dell’impresa controllata “sovrapprezzi di emissione”.

Se la partecipazione non è totalitaria, il patrimonio netto dell’impresa controllata deve essere incrementato anche dei “sovrapprezzi di emissione” non ancora versati di pertinenza di terzi, addebitando in contropartita il conto “aggiustamenti da consolidamento” (per il cui funzionamento si vedano le istruzioni contenute nel successivo paragrafo 2.1.2).

La compensazione tra partecipazione e patrimonio netto è attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l’impresa controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale impresa oppure, se all’acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui l’impresa è divenuta controllata.

Quando la compensazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo dell’impresa controllata.



*Capitolo 3 – Il bilancio consolidato**Paragrafo 2 – I metodi di consolidamento*

Se la differenza si forma dal lato dell'attivo (partecipazione eccedente il patrimonio netto), essa è compensata, per la parte che residua dopo l'imputazione anzidetta agli elementi dell'attivo e del passivo è iscritta, per la quota appartenente al gruppo, in base all'applicazione degli "equity ratios", nella sottovoce della voce 100 dell'attivo consolidato "Immobilizzazioni immateriali".

Se la differenza è negativa (partecipazione inferiore al patrimonio netto), essa è iscritta, dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo e per la quota appartenente al gruppo secondo gli "equity ratios", nella voce 100 del passivo consolidato "differenze negative di consolidamento".

Quando la differenza negativa sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, la differenza stessa è registrata per l'intero ammontare (ivi inclusa, pertanto, la quota di pertinenza di terzi) nella voce 80 del passivo consolidato "fondi per rischi e oneri". Tale fondo viene trasferito al conto economico consolidato (voce 260 "utilizzo del fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri") al momento e nella misura in cui la previsione suddetta si realizzi.

L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 14, commi 1 e 2, del "decreto".

La quota delle differenze di consolidamento che, in base agli "equity ratios", sia di pertinenza di terzi è iscritta (con il pertinente segno algebrico) nella voce del passivo consolidato "patrimonio di pertinenza di terzi".

Negli esercizi successivi a quello in cui è stata calcolata la differenza di consolidamento le variazioni (di pertinenza del gruppo in base agli "equity ratios") del patrimonio netto dell'impresa controllata sono iscritte nelle pertinenti voci del passivo consolidato ("riserve", "fondo per rischi finanziari generali", "utile d'esercizio", ecc.). Le variazioni imputabili ai terzi sono registrate nella voce 120 del passivo consolidato "patrimonio di pertinenza di terzi".

Nel caso di successivi acquisti di altre quote della medesima partecipazione, occorre calcolare le differenze di consolidamento corrispondenti a ciascun acquisto. Nel caso di vendite è necessario rettificare corrispondentemente in riduzione le differenze di consolidamento preesistenti.

Se nel consolidamento sono incluse imprese che operano secondo una direzione unitaria, gli elementi del patrimonio netto di tali imprese devono essere aggregati nel bilancio consolidato.

2.1.2. Eliminazione dei rapporti reciproci

Sono eliminati dal bilancio consolidato:

- a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni "fuori bilancio" fra le imprese incluse nel consolidamento;
- b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;
- c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio.



*Capitolo 3 – Il bilancio consolidato**Paragrafo 2 – I metodi di consolidamento*

Le eliminazioni suddette possono essere omesse se di importo irrilevante. Se i rapporti reciproci non presentano identico valore nella contabilità delle imprese tra le quali essi intercorrono, occorre far precedere la loro eliminazione da una opportuna operazione di allineamento.

Il residuo non riconciliabile è iscritto in un conto “aggiustamenti da consolidamento”; questo è addebitato o accreditato a seconda che l’adeguamento del valore inferiore del rapporto reciproco presenti segno “avere” (aumento di passività o di ricavi) o “dare” (aumento di attività o di costi). Il saldo finale (dopo tutti gli aggiustamenti) del conto suddetto è iscritto, nel bilancio consolidato, nella voce 150 “altre attività” o nella voce 50 “altre passività” dello stato patrimoniale consolidato.

Se il residuo non riconciliabile, pur riguardando voci di conto economico, non deve modificare il risultato dell’esercizio (come nel caso di differenze di cambio che derivino dalla conversione a tassi diversi dei valori relativi al medesimo rapporto), occorre che l’adeguamento del valore inferiore sia neutralizzato con una rettifica di eguale importo e segno da apportare nel conto economico consolidato. Il saldo finale di tutte queste rettifiche è iscritto nella voce 230 “proventi straordinari” o nella voce 240 “oneri straordinari”.

2.1.3. Dividendi, svalutazioni e rivalutazioni delle partecipazioni consolidate

Per evitare duplicazioni nel bilancio consolidato, occorre eliminare da questo i dividendi, le svalutazioni e le rivalutazioni registrati nel bilancio delle imprese partecipanti incluse nel consolidamento e riguardanti partecipazioni in imprese incluse nel medesimo consolidamento.

I dividendi, quando siano iscritti nel conto economico della partecipante relativo all’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio della partecipata nel quale sono stati registrati i corrispondenti utili, devono essere eliminati accreditando in contropartita il conto “altre riserve” della partecipante stessa. Se, invece, essi sono contabilizzati nel conto economico relativo al medesimo esercizio cui si riferisce il bilancio della partecipata, vanno annullati accreditando corrispondentemente il conto dell’attivo della partecipante nel quale figura il credito per i medesimi dividendi.

Le svalutazioni, effettuate a norma dell’art.16 o dell’art.17 del “decreto”, devono essere eliminate accreditando il conto “rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie” e addebitando in contropartita il conto “partecipazioni in imprese del gruppo” della partecipante.

Le rivalutazioni infine, effettuate a norma dell’art. 17 del “decreto”, vanno annullate addebitando il conto “altre riserve” nel quale è registrata la riserva indisponibile alimentata dalle rivalutazioni stesse e accreditando corrispondentemente il conto “partecipazioni in imprese del gruppo” della partecipante.

2.2. Consolidamento proporzionale

Le imprese incluse nel consolidamento a norma dell’art. 32 del “decreto” (imprese sulle quali l’intermediario che redige il bilancio consolidato o imprese da questa controllate



*Capitolo 3 – Il bilancio consolidato**Paragrafo 2 – I metodi di consolidamento*

hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purché ricorrano le condizioni previste nel medesimo art. 32 ⁽¹⁾ sono trattate con il metodo della integrazione proporzionale.

Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonché i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta.

Per il resto si applicano i medesimi criteri di consolidamento indicati per il consolidamento integrale.

2.3. Patrimonio netto

Alle partecipazioni in imprese controllate o sottoposte a controllo congiunto escluse dal consolidamento ai sensi dell'art 26 del "decreto" e alle partecipazioni in imprese collegate di cui all'art. 33, comma 1, del "decreto" è attribuito, nel bilancio consolidato, un valore determinato secondo il metodo descritto nell'art. 17 del "decreto".

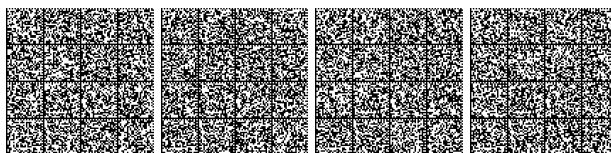
Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza:

- a) per la parte attribuibile a beni ammortizzabili, rimane iscritta nella voce 60 dell'attivo consolidato "partecipazioni" o nella voce 70 "partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento" e viene ammortizzata secondo quanto disposto dal "decreto" per le diverse categorie di beni ammortizzabili. Le corrispondenti quote di ammortamento sono portate in diminuzione (in aumento) degli utili (delle perdite) da indicare nella voce 210 del conto economico consolidato "utili" o "perdite" delle partecipazioni valutate al patrimonio netto;
- b) per la parte attribuibile ad avviamento, è iscritta nella voce 100 dell'attivo consolidato "Immobilizzazioni immateriali" e viene ammortizzata secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 14, commi 1 e 2, del "decreto".

Se il valore della partecipazione è inferiore al patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, è registrata nella voce 110 del passivo consolidato "differenze negative di patrimonio netto" oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nella voce 80 del passivo consolidato "fondi per rischi e oneri".

Per l'applicazione del suddetto metodo, il patrimonio netto della partecipata è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, le riserve di rivalutazione, i fondi rischi su crediti, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi; da tale importo occorre sottrarre le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio. Qualora sia stato sottoscritto ma non ancora regolato in tutto o in parte in aumento a titolo oneroso del

¹ Partecipazione del gruppo almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'impresa controllata congiuntamente.



*Capitolo 3 – Il bilancio consolidato**Paragrafo 2 – I metodi di consolidamento*

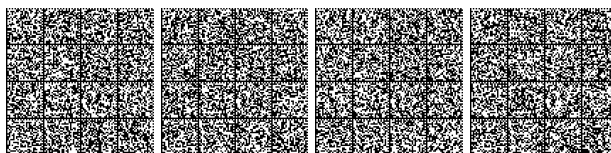
capitale della partecipata, valgono criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 2.1.1.

Al valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio consolidato è sommata o detratta, se non già contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa relativi. Tale variazione deve figurare nella voce 210 del conto economico consolidato (utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto) solo nella misura in cui sia riferibile a utili o perdite della partecipata (¹).

Se l'impresa partecipata è tenuta a sua volta a redigere il bilancio consolidato, le presenti istruzioni riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato di questa. Nel calcolo di questo patrimonio occorre tener conto, rispettivamente in aumento e in diminuzione, delle differenze negative e di quelle positive di consolidamento e di patrimonio netto; non si computa il patrimonio di pertinenza di terzi.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 33 del "decreto".

¹ Le variazioni dipendenti da aumenti delle riserve di rivalutazione della partecipata non devono transitare nel conto economico consolidato, ma vanno iscritte direttamente nella voce del passivo consolidato "differenze negative di patrimonio netto".



*Capitolo 3 – Il bilancio consolidato**Paragrafo 3 – Lo stato patrimoniale consolidato*

3. Lo stato patrimoniale consolidato**3.1. Attivo***Voce 40 - Obbligazioni e altri titoli di debito*

Per l'eliminazione dei titoli emessi da altre imprese incluse nel consolidamento, occorre preliminarmente annullare le eventuali svalutazioni o rivalutazioni dei titoli stessi registrate nel bilancio dell'impresa proprietaria. Tale annullamento deve essere effettuato accreditando (addebitando) le svalutazioni (le rivalutazioni) e addebitando (accreditando) corrispondentemente il conto "obbligazioni e altri titoli di debito".

Il valore dei titoli così ricalcolato va raffrontato con il valore della corrispondente frazione dei titoli stessi iscritto nel conto "debiti rappresentati da titoli" del passivo dell'impresa emittente (al netto dell'eventuale disaggio di emissione registrato nell'attivo). Le differenze di valore che emergono da tale confronto sono trattate secondo quando disposto nel precedente paragrafo 2.1.2.

Voce 70 - Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento

Nella presente voce devono figurare le partecipazioni in imprese del gruppo incluse nel consolidamento.

Voce 130 - Azioni o quote proprie

Nella presente voce devono essere iscritte anche le azioni o le quote dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato possedute dalle imprese controllate incluse nel consolidamento.

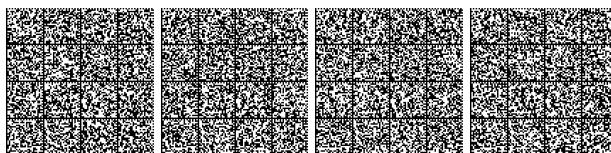
3.2. Passivo*Voce 30 - Debiti rappresentati da titoli*

Si vedano le istruzioni riguardanti la voce 40 dell'attivo consolidato "obbligazioni e altri titoli di debito".

Voce 120 - Patrimonio di pertinenza di terzi

Nella presente voce deve figurare la frazione del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita:

- a) dalle quote di patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento che siano, in base agli "equity ratios", di pertinenza di terzi (al netto dei dividendi loro assegnati); il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi (voci 90, 100, 110, 120,



*Capitolo 3 – Il bilancio consolidato**Paragrafo 3 – Lo stato patrimoniale consolidato*

130, 140, se relativa agli utili, 150, per la parte destinata a riserve e dividendi del passivo dell'impresa controllata) e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio (voci 140 e 150, se relative a perdite, del passivo dell'impresa controllata);

- b) dalle quote delle differenze negative di consolidamento e di quelle positive spettanti, in base agli "equity ratios", ai terzi (si veda il precedente paragrafo 2.1.1).

Qualora sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, valgono i medesimi criteri indicati nel precedente paragrafo 2.1.1. Dal "patrimonio di pertinenza di terzi" devono, ovviamente, essere esclusi i decimi e i "sovrapprezzi di emissione" non ancora versati da parte dei terzi stessi, accreditando in contropartita, rispettivamente, il conto "capitale sottoscritto non versato" e il conto "aggiustamenti da consolidamento".

Voce 150 - Riserve

Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento devono essere ricomprese nella sottovoce (d) "altre riserve".



Capitolo 3 – Il bilancio consolidato

Paragrafo 4 – Il conto economico consolidato

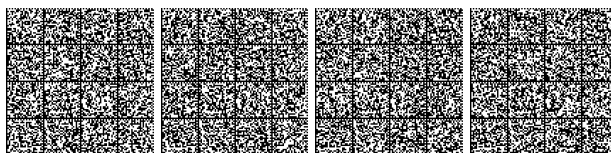
4. Il conto economico consolidato

Voce 290 - Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi

Nelle presenti voci deve figurare la frazione del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita dalla quota del risultato economico delle imprese controllate incluse nel consolidamento che, in base agli “equity ratios”, sia di pertinenza di terzi.

Voce 300 - Utile (perdita) d'esercizio

Nelle presenti voci è indicata la quota del risultato economico consolidato appartenente al gruppo in base agli “equity ratios”.



*Capitolo 3 – Il bilancio consolidato**Paragrafo 5 – La nota integrativa consolidata*

5. La nota integrativa consolidata**5.1. Premessa**

La nota integrativa consolidata è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

- 1) Parte A – Politiche contabili;
- 2) Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;
- 3) Parte C – Informazioni sul conto economico;
- 4) Parte D – Altre informazioni.

Ogni Parte è articolata a sua volta in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione.

Nella nota integrativa consolidata gli intermediari possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

5.2. Parte A – Politiche contabili

Nella presente sezione sono indicate e debitamente motivate le deroghe di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del “decreto”.

5.3. Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato

Se le deroghe previste dall'art. 27, comma 2, del “decreto” riguardano conti dello stato patrimoniale consolidato, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, secondo le seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati.

Sezione 3 – Le partecipazioni**3.1 Partecipazioni consolidate e partecipazioni rilevanti**

Nel presente elenco devono figurare:

- 1) le imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale (punto A.1) e con quello proporzionale (punto A.2);
- 2) le partecipazioni del gruppo valutate al patrimonio netto (punto B);
- 3) le altre partecipazioni del gruppo in imprese controllate, collegate o sottoposte al controllo congiunto (punto C);
- 4) altre partecipazioni (punto D).

Per ciascuna impresa occorre indicare:

- a) la denominazione e la sede;



*Capitolo 3 – Il bilancio consolidato**Paragrafo 5 – La nota integrativa consolidata*

- b) la ragione della inclusione nell'elenco, indicando il “tipo di rapporto” previsto nell'elenco stesso;
- c) l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'esercizio; per le imprese figuranti nei punti A e B dell'elenco gli importi sono quelli utilizzati, rispettivamente, per il consolidamento e per l'applicazione del metodo del patrimonio netto, per le imprese figuranti nel punto C sono quelli dell'ultimo esercizio chiuso;
- d) le quote percentuali di capitale possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dall'impresa controllante che redige il bilancio consolidato e da ciascuna delle imprese controllate;
- e) se diversa da quella di cui alla precedente lettera d), la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;
- f) il valore delle “altre partecipazioni rilevanti” (punto C dell'elenco) iscritto nel bilancio consolidato.

Ad integrazione dei dati contenuti nell'elenco l'impresa controllante indica anche il motivo:

- della eventuale esclusione dal consolidamento, ai sensi dell'art. 26 del “decreto”, di imprese controllate;
- della eventuale non applicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del “decreto”, del metodo previsto dal medesimo articolo.

Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.

È consentito omettere le informazioni richieste nell'elenco quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.

Sezione 5 – Altre voci dell'attivo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo consolidato relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti, ad eccezione delle voci 120 e 130 che sono commentate nella successiva sezione 8.

Sezione 8 – Il patrimonio del gruppo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo consolidato relativi alle voci 90, 100, 110, 130, 140, 150, 160, 170 e 180 nonché quelli dell'attivo consolidato relativi alle voci 80, 90, 120 e 130, relativamente alla quota di pertinenza del gruppo.

I criteri utilizzati per la determinazione delle differenze e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati.



*Capitolo 3 – Il bilancio consolidato**Paragrafo 5 – La nota integrativa consolidata***Sezione 9 – Il patrimonio di pertinenza di terzi**

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo consolidato relativi alle voci 90, 100, 110, 130, 140, 150, 160, 170 e 180 nonché quelli dell'attivo consolidato relativi alle voci 80, 90, 120 e 130, relativamente alla quota di pertinenza di terzi.

È anche indicato l'importo complessivo delle riserve di rivalutazione riferibile ai terzi in base agli “*equity ratios*”.

5.4. Parte C – Informazioni sul conto economico consolidato

Se le deroghe previste dall'art. 27, comma 2, del “decreto” riguardano conti del conto economico consolidato, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, in base alle seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati.

Sezione 4 – Le spese amministrative**4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria**

Nella presente voce deve figurare il numero medio dei dipendenti di tutte le imprese incluse nel consolidamento (con separata indicazione di quelle consolidate proporzionalmente), conteggiando una sola volta quelli distaccati a tempo pieno presso altre imprese incluse nel consolidamento.

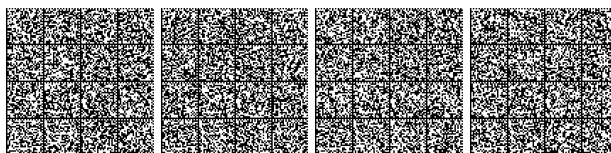
Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 100, 110, 140, 150, 190 e 200.

5.5. Parte D – Altre informazioni**Sezione 2 – Gli amministratori e i sindaci****1.1 Compensi****1.2 Crediti e garanzie prestate**

Nelle presenti voci devono essere indicati cumulativamente e per ciascuna categoria:

- a) l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'intermediario che redige il bilancio consolidato per lo svolgimento di tali funzioni anche in imprese controllate;
- b) l'importo dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore da parte dell'impresa che redige il bilancio consolidato e di imprese controllate, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o

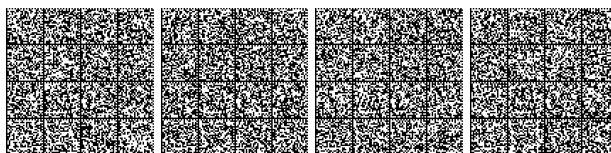


*Capitolo 3 – Il bilancio consolidato**Paragrafo 5 – La nota integrativa consolidata*

oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Sezione 4 – Operazioni con parti correlate

Nella presente sezione essere indicate, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera j) del “decreto”, le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del bilancio, nonché gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società, ad esclusione delle operazioni fra parti correlate comprese nel consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento dello stesso (art. 36, comma 1, lettera a) del “decreto”).



Capitolo 3 – Il bilancio consolidato

Paragrafo 6 – La relazione sulla gestione consolidata

6. La relazione sulla gestione consolidata

Il bilancio consolidato è corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, sull'andamento e sul risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui il gruppo ha operato, nonché sui principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte.

L'analisi contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

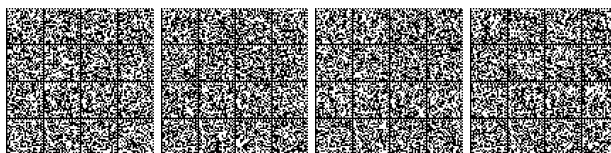
L'analisi deve contenere inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati in bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all'esercizio precedente, dei principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico.

Dalla relazione devono anche risultare:

- a) le attività di ricerca e di sviluppo;
- b) il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento, sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;
- c) l'evoluzione prevedibile della gestione.

La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa

APPENDICE A - SCHEMI DEL BILANCIO DELL'IMPRESA

Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
 Paragrafo A.1 - Stato Patrimoniale

A.1 STATO PATRIMONIALE

	Voci dell'attivo	T	T - 1
10.	Cassa e disponibilità liquide		
20.	Crediti verso banche ed enti finanziari a) a vista b) altri crediti		
30.	Crediti verso clientela		
40.	Obbligazioni e altri titoli di debito		
50.	Azioni, quote e altri titoli di capitale		
60.	Partecipazioni		
70.	Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento		
80.	Immobilizzazioni immateriali		
90.	Immobilizzazioni materiali		
100.	Capitale sottoscritto non versato di cui: - capitale richiamato		
110.	Azioni o quote proprie		
120.	Attività fiscali a) correnti b) differite		
130.	Altre attività		
140.	Ratei e risconti attivi: a) ratei attivi b) risconti attivi		
	Totale dell'attivo		



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
 Paragrafo A.1 - Stato Patrimoniale

	Voci del passivo e del patrimonio netto	T	T -1
10.	Debiti verso banche ed enti finanziari		
20.	Debiti verso clientela		
30.	Debiti rappresentati da titoli: a) obbligazioni b) altri titoli		
40.	Passività fiscali a) correnti b) differite		
50.	Altre passività		
60.	Ratei e risconti passivi: a) ratei passivi b) risconti passivi		
70.	Trattamento di fine rapporto del personale		
80.	Fondi per rischi e oneri		
90.	Fondi per rischi finanziari generali		
100.	Capitale		
110.	Sovrapprezzi di emissione		
120.	Riserve: a) riserva legale b) riserva per azioni o quote proprie c) riserve statutarie d) altre riserve		
130.	Riserve di rivalutazione		
140.	Utili (perdite) portati a nuovo		
150.	Utile (perdita) dell'esercizio		
	Totale del passivo e del patrimonio netto		



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.1 - Stato Patrimoniale

GARANZIE E IMPEGNI

	Garanzie rilasciate e impegni	T	T -1
10.	Garanzie rilasciate		
20.	Impegni		



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.2 – Conto economico

A.2 CONTO ECONOMICO

	Voci	T	T -1
10.	Interessi attivi e proventi assimilati di cui: - su crediti verso clientela - su titoli di debito		
20.	Interessi passivi e oneri assimilati di cui: - su debiti verso clientela - su debiti rappresentati da titoli		
30.	Margine di interesse		
40.	Commissioni attive		
50.	Commissioni passive		
60.	Commissioni nette		
70.	Dividendi e altri proventi		
80.	Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie		
90.	Margine di intermediazione		
100.	Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni		
110.	Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni		
120.	Risultato netto della gestione finanziaria		
130.	Spese amministrative: a) spese per il personale di cui: - salari e stipendi - oneri sociali - trattamento di fine rapporto - trattamento di quiescenza e simili b) altre spese amministrative		
140.	Accantonamenti per rischi e oneri		
150.	Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		
160.	Altri proventi di gestione		
170.	Altri oneri di gestione		
180.	Costi operativi		
190.	Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie		
200.	Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie		
210.	Utile (Perdita) delle attività ordinarie		
220.	Proventi straordinari		
230.	Oneri straordinari		



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa

Paragrafo A.2 – Conto economico

240.	Utile (Perdita) straordinario		
250.	Variazione del fondo per rischi finanziari generali		
260.	Imposte sul reddito dell'esercizio		
270.	Utile (Perdita) d'esercizio		



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

A.3 NOTA INTEGRATIVA

Parte A – Politiche contabili

Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 1 - I crediti

Sezione 2 - I titoli

Sezione 3 - Le partecipazioni

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali

Sezione 5 - Altre voci dell'attivo

Sezione 6 - I debiti

Sezione 7 - I fondi e le passività fiscali

Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali

Sezione 9 – Altre voci del passivo

Sezione 10 – Altre informazioni

Parte C - Informazioni sul conto economico

Sezione 1 - Gli interessi

Sezione 2 - Le commissioni

Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

Sezione 4 - Le spese amministrative

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

Sezione 6 - Altre voci del conto economico

Parte D - Altre informazioni

Sezione 1 - Riferimenti specifici sull'attività svolta

Sezione 2 - Gli amministratori e i sindaci

Sezione 3 - Impresa controllante che redige il bilancio consolidato

Sezione 4 – Operazioni con parti correlate

Sezione 5 – Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Sezione 6 – Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Sezione 7 – Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

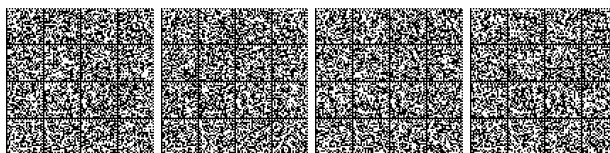
Parte A – POLITICHE CONTABILI



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

Al fine di rendere più chiara l'illustrazione delle politiche contabili, gli intermediari devono adottare il seguente ordine di esposizione:

1. *Crediti, garanzie e impegni*
2. *Titoli*
 - 2.1 *Titoli immobilizzati*
 - 2.2 *Titoli non immobilizzati*
3. *Partecipazioni*
4. *Immobilizzazioni materiali*
5. *Immobilizzazioni immateriali*
6. *Altri aspetti*



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

Parte B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

Sezione 1 – I crediti

1.1 Dettaglio della voce 20 “crediti verso banche ed enti finanziari”
(da specificare)

1.2 Dettaglio della voce 30 “crediti verso clientela”

Operatori del microcredito

Categorie/Valori	Valore di bilancio
1. Microcredito produttivo	
2. Microcredito sociale	
3. Microleasing finanziario	
4. Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
5. Altri crediti	

Confidi minori

Categorie/Valori	Valore di bilancio
1. Crediti per intervenuta escussione	
2. Altri crediti	

1.3 Crediti verso clientela garantiti

Tipo Garanzia	Valore di bilancio
1. Fondo Centrale di garanzia per le PMI	
2. altre garanzie pubbliche	
3. altre garanzie	



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

Sezione 2 – I titoli

2.1 Titoli

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Titoli di debito - immobilizzati - non immobilizzati		
2. Titoli di capitale		
Totali		

Sezione 3 – Le partecipazioni

3.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi e informazioni contabili

Denominazioni	Sede	Patrimonio netto	Utile / Perdita	Quota %	Valore di bilancio
A. Imprese controllate					
1.					
2.					
B. Imprese collegate					
1.					
2.					
C. Altre partecipazioni					
1.					
2.					

Sezione 4 – Le immobilizzazioni materiali e immateriali

4.1 Composizione della voce 80 “Immobilizzazioni immateriali”

(da specificare)

4.2 Composizione della voce 90 “Immobilizzazioni materiali”

(da specificare)



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

Sezione 5 – Altre voci dell'attivo

5.1 Composizione della voce 130 "altre attività"

(da specificare)

5.2 Composizione della voce 140 "ratei e risconti attivi"

(da specificare)

5.3 Rettifiche per ratei e risconti attivi

(da specificare)

Sezione 6 – I debiti

6.1 Dettaglio della voce 10 "debiti verso banche ed enti finanziari"

(da specificare)

6.2 Dettaglio della voce 20 "debiti verso clientela"

(da specificare)

Sezione 7 – I fondi e le passività fiscali

7.1 Variazioni nell'esercizio del "Trattamento di fine rapporto del personale"

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B.1 Accantonamenti dell'esercizio	
B.2 Altre variazioni	
C. Diminuzioni	
C.1 Liquidazioni effettuate	
C.2 Altre variazioni	
D. Rimanenze finali	

7.2 Composizione della Voce 80 "fondi per rischi e oneri"

(da specificare)



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa

Paragrafo A.3 – Nota integrativa

7.3 Variazioni nell'esercizio del "Fondo rischi e oneri"

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B.1 Accantonamenti dell'esercizio	
B.2 Altre variazioni	
C. Diminuzioni	
C.1 Utilizzi nell'esercizio	
C.2 Altre variazioni	
D. Esistenze finali	

7.4 Variazioni nell'esercizio delle "Attività per imposte anticipate"

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	
B.2 Altri aumenti	
C. Diminuzioni	
C.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	
C.2 Altre diminuzioni	
D. Esistenze finali	

7.5 Variazioni nell'esercizio delle "Passività per imposte differite"

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B.1 Imposte differite sorte nell'esercizio	
B.2 Altri aumenti	
C. Diminuzioni	
C.1 Imposte differite annullate nell'esercizio	
C.2 Altre diminuzioni	
D. Esistenze finali	



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
 Paragrafo A.3 – Nota integrativa

Sezione 8 – Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali

8.1 “Capitale” e “Azioni o quote proprie”: composizione

8.2 Capitale – Numero azioni o quote: variazioni annue

Voci/Tipologie	Ordinarie	Altre
A. Azioni o quote esistenti all'inizio dell'esercizio - interamente liberate - non interamente liberate A.1 Azioni o quote proprie (-)		
A.2 Azioni o quote in circolazione: esistenze iniziali		
B. Aumenti B.1 Nuove emissioni/sottoscrizioni - a pagamento: - a titolo gratuito: B.2 Vendita di azioni o quote proprie B.3 Altre variazioni		
C. Diminuzioni C.1 Annullamento C.2 Acquisto di azioni o quote proprie C.3 Altre variazioni		
D. Azioni o quote in circolazione: rimanenze finali D.1 Azioni o quote proprie (+) D.2 Azioni o quote esistenti alla fine dell'esercizio - interamente liberate - non interamente liberate		

8.3 Riserve: altre informazioni

Sezione 9 – Altre voci del passivo

9.1 Composizione della voce 50 “altre passività”

(da specificare)

9.2 Composizione della voce 60 “ratei e risconti passivi”

(da specificare)

9.3 Rettifiche per ratei e risconti



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa

Paragrafo A.3 – Nota integrativa

- a) voci del passivo
(da specificare)
- b) voci dell'attivo
(da specificare)

Sezione 10 – Altre informazioni

10.1 Attività e passività finanziaria: distribuzione per durata residua

OPERATORI DEL MICROCREDITO

Tipologia/Durata residua	A vista	Fino a 3 mesi	Da oltre 3 mesi fino a 1 anno	Da oltre 1 anno fino a 5 anni	Da oltre 5 anni fino a 7 anni	Da oltre 7 anni fino a 10 anni	Oltre 10 anni
A. Attività per cassa							
A.1 Microcredito produttivo							
A.2 Microcredito sociale							
A.3 Microleasing finanziario							
A.4 Operazioni di finanza mutualistica e solidale							
A.5 Altri crediti							
A.6 Titoli di Stato							
A.7 Altri titoli di debito							
A.8 Altre attività							
B. Passività per cassa							
B.1 Debiti verso banche ed enti finanziari							
B.2 Debiti verso clientela							
B.3 Debiti rappresentati da titoli							
B.4 Altre passività							
C. Operazioni fuori bilancio							
C.1 Impegni irrevocabili a erogare fondi: - posizioni lunghe - posizioni corte							
C.2 Finanziamenti da ricevere: - posizioni lunghe - posizioni corte							
C.3 Garanzie rilasciate							
C.4 Garanzie ricevute							



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
 Paragrafo A.3 – Nota integrativa

CONFIDI MINORI

Tipologia/Durata residua	A vista	Fino a 1 anno	Da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni
A. Attività per cassa				
A.1 Finanziamenti per intervenuta escussione				
A.2 Altri finanziamenti				
A.3 Titoli di Stato				
A.4 Altri titoli di debito				
A.5 Altre attività				
B. Passività per cassa				
B.1 Debiti verso banche ed enti finanziari				
B.2 Debiti verso clientela				
B.3 Debiti rappresentati da titoli				
B.4 Altre passività				
C. Operazioni fuori bilancio				
C.1 Garanzie rilasciate				
C.2 Garanzie ricevute				
C.3 Altre operazioni - posizioni lunghe - posizioni corte				



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

Parte C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

Sezione 1 – Gli interessi

1.1 Composizione della voce 10 “interessi attivi e proventi assimilati”

Operatori del microcredito

Tipologia	Importo
1. Microcredito produttivo	
2. Microcredito sociale	
3. Microleasing finanziario	
4. Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
5. Altri crediti	
6. Altre esposizioni	

Confidi minori

Tipologia	Importo
1. Crediti verso banche ed enti finanziari	
2. Crediti verso clientela	
3. Obbligazioni e altri titoli di debito	
4. Altre esposizioni	

1.2 Composizione della voce 20 “interessi passivi e oneri assimilati”

	Importo
1. Debiti verso banche ed enti finanziari ⁽¹⁾	
2. Debiti verso clientela	
3. Debiti rappresentati da titoli	

Sezione 2 – Le commissioni

2.1 Composizione della voce 40 “commissioni attive”

Tipologia	Importo
1. su garanzie rilasciate	
2. per servizi ausiliari alla clientela	
3. per servizi ausiliari a terzi	
4. per altri servizi	



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa

Paragrafo A.3 – Nota integrativa

2.2 Composizione della voce 50 “commissioni passive”

Tipologia	Importo
1. su garanzie ricevute	
2. per servizi ausiliari ricevuti da terzi	
3. per servizi di promozione e collocamento	
4. per altri servizi	

Sezione 3 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

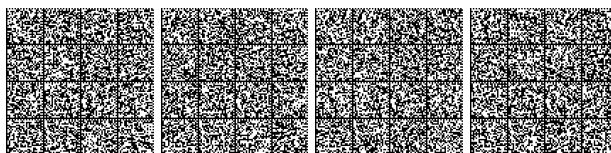
3.1 Composizione della voce 80 “profitti/perdite da operazioni finanziarie”

(da specificare)

Sezione 4 – Le spese amministrative

4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria

- a) dirigenti
- b) restante personale



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

5.1 Composizione della voce 100 “rettifiche su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni”

Operatori del microcredito

Tipologia	Rettifiche di valore		Accantonamenti su garanzie e impegni	
	su esposizioni deteriorate	forfettarie su esposizioni non deteriorate	su garanzie e impegni deteriorati	forfettarie su garanzie e impegni non deteriorati
1. Microcredito produttivo				
2. Microcredito sociale				
3. Microleasing finanziario				
4. Operazioni di finanza mutualistica e solidale				
5. Altri crediti				
6. Altre esposizioni				

Confidi minori

Tipologia	Rettifiche di valore		Accantonamenti su garanzie e impegni	
	su esposizioni deteriorate	forfettarie su esposizioni non deteriorate	su garanzie e impegni deteriorati	forfettarie su garanzie e impegni non deteriorati
1. Crediti verso banche ed enti finanziari				
2. Crediti verso clientela				
3. Altre esposizioni				

Sezione 6 – Altre voci del conto economico

6.1 Composizione della voce 160 “altri proventi di gestione”

6.2 Composizione della voce 170 “altri oneri di gestione”



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa

Paragrafo A.3 – Nota integrativa

6.3 *Composizione della voce 220 “proventi straordinari”*

6.4 *Composizione della voce 230 “oneri straordinari”*

6.5 *Composizione della voce 260 “Imposte sul reddito dell’esercizio”*

1. Imposte correnti (-)	
2. Variazione delle imposte anticipate (+/-)	
3. Variazione delle imposte differite (-/+)	
4. Imposte sul reddito dell’esercizio (-1 +/-2 -/+3)	



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

Parte D – ALTRE INFORMAZIONI



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

Sezione 1 – Riferimenti specifici sull'attività svolta

A. CONFIDI MINORI

A.1 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate e degli impegni

Operazioni	Importo netto
1) Garanzie rilasciate a prima richiesta	
2) Altre garanzie rilasciate	
3) Impegni irrevocabili	
4) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi	
Totale	

A.2 Finanziamenti

Voce	Valore lordo	Rettifiche di valore	Valore netto
Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione			
1. Esposizioni deteriorate: sofferenze			
2. Altre esposizioni deteriorate			
Altri finanziamenti			
1. Esposizioni non deteriorate			
2. Esposizioni deteriorate: sofferenze			
3. Altre esposizioni deteriorate			
Totale			

A.3 Variazione delle esposizioni deteriorate: valori lordi

Causali	Importo
A. Esposizione lorda iniziale	
A.1 di cui interessi di mora	
B. Variazioni in aumento	
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate	
B.2 interessi di mora	
B.3 altre variazioni in aumento	
C. Variazioni in diminuzione	
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate	
C.2 cancellazioni	
C.3 incassi	
C.4 altre variazioni in diminuzione	
D. Esposizione lorda finale	
D.1 di cui per interessi di mora	



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
 Paragrafo A.3 – Nota integrativa

A.4 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto

Tipologia di rischio assunto	Garanzie rilasciate			
	Contro garantite		Altre	
	Valore lordo	Accantonamenti totali	Valore lordo	Accantonamenti totali
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita - garanzie a prima richiesta - altre garanzie				
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine - garanzie a prima richiesta - altre garanzie				
Garanzie rilasciate pro quota - garanzie a prima richiesta - altre garanzie				
Totale				

A.5 Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie

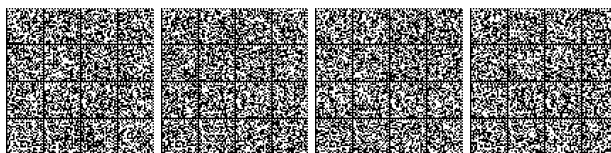
Tipo garanzie ricevute	Valore lordo	Controgaranzie a fronte di		
		Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine	Garanzie rilasciate pro quota
- garanzie a prima richiesta controgarantite da: - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) - Altre garanzie pubbliche - Intermediari vigilati - Altre garanzie ricevute - altre garanzie controgarantite da: - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) - Altre garanzie pubbliche - Intermediari vigilati - Altre garanzie ricevute				
Totale				



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
 Paragrafo A.3 – Nota integrativa

A.6 Numero delle garanzie rilasciate (reali e personali): rango di rischio assunto

Tipologia di rischio assunto	Garanzie in essere a fine esercizio		Garanzie rilasciate nell'esercizio	
	su singoli debitori	su più debitori	su singoli debitori	su più debitori
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita - garanzie a prima richiesta - altre garanzie				
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine - garanzie a prima richiesta - altre garanzie				
Garanzie rilasciate pro quota - garanzie a prima richiesta - altre garanzie				
Totale				



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa

Paragrafo A.3 – Nota integrativa

A.7 Garanzie rilasciate (reali e personali) con assunzione di rischio sulle prime perdite e di tipo mezzanine: importo delle attività sottostanti

Importo delle attività sottostanti alle garanzie rilasciate	Garanzie rilasciate	
	Controgarantite	Altre
- Crediti per cassa		
- Garanzie		
Totale		

A.8 Garanzie (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock

Tipo garanzie	Valore nominale	Importo delle controgaranzie	Fondi accantonati
- Garanzie a prima richiesta: A. Controgarantite - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) - Altre garanzie pubbliche - Intermediari vigilati - Altre garanzie ricevute B. Altre - Altre garanzie: A. Controgarantite - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) - Altre garanzie pubbliche - Intermediari vigilati - Altre garanzie ricevute B. Altre			
Totale			



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

A.9 Garanzie (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso

Tipo garanzia	Valore nominale	Importo delle controgaranzie	Fondi accantonati
- garanzie prima richiesta: A. Controgarantite - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) - Altri garanti pubblici - Intermediari vigilati - Altri soggetti B. Altre - altre garanzie: A. Controgarantite - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) - Altri garanti pubblici - Intermediari vigilati - Altri soggetti B. Altre			
Totale			

A.10 Variazioni delle garanzie (reali e personali) rilasciate

Ammontare delle variazioni	Garanzie a prima richiesta		Altre garanzie	
	Controgarantite	Altre	Controgarantite	Altre
(A) Valore lordo iniziale				
(B) Variazioni in aumento:				
- (b1) Garanzie rilasciate - (b2) altre variazioni in aumento				
(C) Variazioni in diminuzione:				
- (c1) garanzie escusse - (c2) altre variazioni in diminuzione				
(D) Valore lordo finale				



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa

Paragrafo A.3 – Nota integrativa

A.11 Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi

Causali/Categorie	Importo
A. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi iniziali A.1 di cui per interessi di mora	
B. Variazioni in aumento B.1 rettifiche di valore/accantonamenti B.1.1 di cui per interessi di mora B.2 altre variazioni in aumento C. Variazioni in diminuzione C.1. riprese di valore da valutazione C.1.1 di cui per interessi di mora C.2 riprese di valore da incasso C.2.1 di cui per interessi di mora C.3 cancellazioni C.4 altre variazioni in diminuzione	
D. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi finali D.1 di cui per interessi di mora	

A.12 Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni

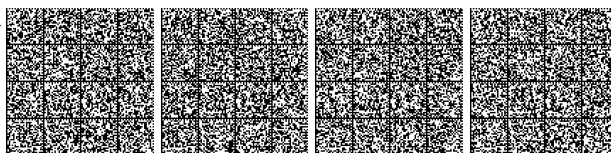
Portafogli	Importo
1. Crediti verso banche 2. Crediti verso enti finanziari 3. Crediti verso clientela 4. Obbligazioni e altri titoli di debito 5. Azioni, quote e altri titoli di capitale 6. Attività materiali	



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
 Paragrafo A.3 – Nota integrativa

A.13 Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali e personali) rilasciate nell'esercizio: valore complessivo

Tipologia di rischio assunto	Commissioni attive		Commissioni passive per controgaranzie ricevute:			Commissioni passive per collocamento di garanzie
	Contro garantite	Altre	Contro garanzie	Riassicurazioni	Altri strumenti di mitigazione del rischio	
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita - garanzie a prima richiesta - altre garanzie						
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine - garanzie a prima richiesta - altre garanzie						
Garanzie rilasciate pro quota - garanzie a prima richiesta - altre garanzie						
Totale						



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

A.14 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)

Tipologia di rischio assunto	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita		Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine		Garanzie rilasciate pro quota
	Importo garantito	Ammontare attività sottostanti	Importo garantito	Ammontare attività sottostanti	Importo garantito
- Sottogruppo 1					
- Sottogruppo 2					
-					
- Sottogruppo n					
Totale					

A.15 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)

Tipologia di rischio assunto	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita		Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine		Garanzie rilasciate pro quota
	Importo garantito	Ammontare attività sottostanti	Importo garantito	Ammontare attività sottostanti	Importo garantito
- Regione 1					
- Regione 2					
-					
- Regione n					
Totale					

A.16 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)

Tipologia di rischio assunto	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine	Garanzie rilasciate pro quota
- Sottogruppo 1			
- Sottogruppo 2			
-			
- Sottogruppo n			
Totale			



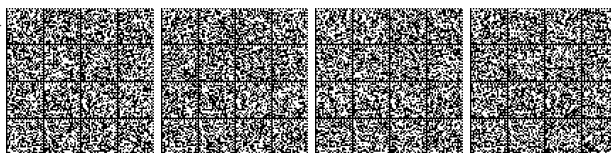
Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
 Paragrafo A.3 – Nota integrativa

A.17 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)

Tipologia di rischio assunto	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine	Garanzie rilasciate pro quota
- Regione 1			
- Regione 2			
-			
-			
- Regione n			
Totale			

A.18 Stock e dinamica del numero di associati

ASSOCIATI	ATTIVI	NON ATTIVI
A. Esistenze iniziali		
B. Nuovi associati		
C. Associati cessati		
D. Esistenze finali		



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

B. MICROCREDITO

B.1 Esposizione lorda e netta

Voce	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
1. Esposizioni non deteriorate: scadute da più di 90 giorni - Microcredito produttivo - Microcredito sociale - Microleasing finanziario - Operazioni di finanza mutualistica e solidale - Altri crediti altre esposizioni non deteriorate - Microcredito produttivo - Microcredito sociale - Microleasing finanziario - Operazioni di finanza mutualistica e solidale - Altri crediti			
2. Sofferenze - Microcredito produttivo - Microcredito sociale - Microleasing finanziario - Operazioni di finanza mutualistica e solidale - Altri crediti			
3. Altre esposizioni deteriorate - Microcredito produttivo - Microcredito sociale - Microleasing finanziario - Operazioni di finanza mutualistica e solidale - Altri crediti			
Totale			

B.2 Variazioni delle esposizioni deteriorate: valori lordi

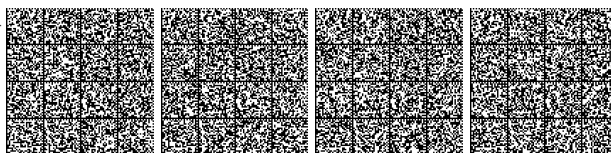
Causali	Importo
A. Esposizione lorda iniziale A.1 di cui interessi di mora	
B. Variazioni in aumento B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate B.2 interessi di mora B.3 altre variazioni in aumento C. Variazioni in diminuzione C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate C.2 cancellazioni C.3 incassi C.4 altre variazioni in diminuzione	
D. Esposizione lorda finale D.1 di cui per interessi di mora	



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

B.3 Dinamica delle rettifiche di valore complessive

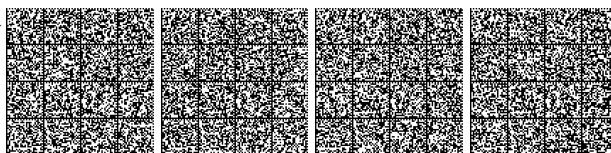
Causali/Categorie	Importo
A. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi iniziali A.1 di cui per interessi di mora	
B. Variazioni in aumento B.1 rettifiche di valore/accantonamenti B.1.1 di cui per interessi di mora B.2 altre variazioni in aumento C. Variazioni in diminuzione C.1. riprese di valore da valutazione C.1.1 di cui per interessi di mora C.2 riprese di valore da incasso C.2.1 di cui per interessi di mora C.3 cancellazioni C.4 altre variazioni in diminuzione	
D. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi finali D.1 di cui per interessi di mora	



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
 Paragrafo A.3 – Nota integrativa

B.4 Variazioni delle operazioni di microcredito: ammontare

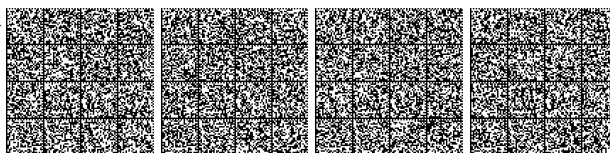
Causali/valore	Ammontare
A. Esposizione lorda iniziale	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
B. Variazioni in aumento	
B.1. nuove operazioni	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
B.2. rinnovi	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
B.3. altre variazioni in aumento	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
C. Variazioni in diminuzione	
C.1. rimborsi	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
C.2. cancellazioni	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
C.3. altre variazioni in diminuzione	



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa

Paragrafo A.3 – Nota integrativa

- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
D. Esposizione lorda finale	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

B.5 Variazioni delle operazioni di microcredito: numero di contratti

Causali/valore	Numero contratti
Variazioni in aumento	
1. nuove operazioni	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
2. rinnovi di operazioni già esistenti	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
Variazioni in diminuzione	
1. operazioni rimborsate integralmente	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
2. cancellazioni	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

B.6 Microcredito produttivo: ripartizione per tipologia di servizi ausiliari offerti

Tipo servizio/valore	Numero di contratti con servizi prestati dall'intermediario	Numero di contratti con servizi ricevuti da soggetti specializzati
1. Servizio di cui alla lettera a) del d.m. 176/2014		
2. Servizio di cui alla lettera b) del d.m. 176/2014		
3. Servizio di cui alla lettera c) del d.m. 176/2014		
4. Servizio di cui alla lettera d) del d.m. 176/2014		
5. Servizio di cui alla lettera e) del d.m. 176/2014		
6. Servizio di cui alla lettera f) del d.m. 176/2014		
7. Servizio di cui alla lettera g) del d.m. 176/2014		

B.7 Numero di contratti di microcredito sociale assistiti da servizi ausiliari

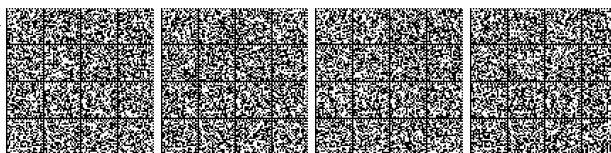
	Numero contratti
- Forniti in proprio	
- Forniti tramite soggetti specializzati	
Totale	

B.8 Distribuzione delle operazioni di microcredito per settore di attività economica dei debitori

	Valore di bilancio	Numero operazioni
- Sottogruppo 1		
- Sottogruppo 2		
-		
-		
- Sottogruppo n		
Totale		

B.9 Distribuzione territoriale delle operazioni di microcredito

	Valore di bilancio	Numero operazioni
- Regione 1		
- Regione 2		
-		
-		
- Regione n		
Totale		



Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa
Paragrafo A.3 – Nota integrativa

Sezione 2 – Gli amministratori e i sindaci

2.1 Compensi

- a) amministratori
- b) sindaci

2.2 Crediti e garanzie rilasciate

- a) amministratori
- b) sindaci

Sezione 3 – Impresa controllante che redige il bilancio consolidato

3.1 Denominazione

3.2 Sede

Sezione 4 – Operazioni con parti correlate

(da specificare)

Sezione 5 – Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(da specificare)

Sezione 6 – Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

(da specificare)

Sezione 7 – Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

(da specificare)



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato

APPENDICE B - SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
 Paragrafo B.1- Stato patrimoniale consolidato

B.1 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

	Voci dell'attivo	T	T - 1
10.	Cassa e disponibilità liquide		
20.	Crediti verso banche ed enti finanziari: a) a vista b) altri crediti		
30.	Crediti verso clientela		
40.	Obbligazioni e altri titoli di debito		
50.	Azioni, quote e altri titoli di capitale		
60.	Partecipazioni		
70.	Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento		
80.	Differenze positive di consolidamento		
90.	Differenze positive di patrimonio netto		
100.	Immobilizzazioni immateriali		
110.	Immobilizzazioni materiali		
120.	Capitale sottoscritto non versato di cui: - capitale richiamato		
130.	Azioni o quote proprie		
140.	Attività fiscali a) correnti b) differite		
150.	Altre attività		
160.	Ratei e risconti attivi: a) ratei attivi b) risconti attivi		
	Totale dell'attivo		



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
 Paragrafo B.1- Stato patrimoniale consolidato

segue: **STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO**

	Voci del passivo e del patrimonio netto	T	T -1
10.	Debiti verso banche ed enti finanziari		
20.	Debiti verso clientela		
30.	Debiti rappresentati da titoli: a) obbligazioni b) altri titoli		
40.	Passività fiscali a) correnti b) differite		
50.	Altre passività		
60.	Ratei e risconti passivi: a) ratei passivi b) risconti passivi		
70.	Trattamento di fine rapporto del personale		
80.	Fondi per rischi e oneri		
90.	Fondi per rischi finanziari generali		
100.	Diffidenze negative di consolidamento		
110.	Diffidenze negative di patrimonio netto		
120.	Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)		
130.	Capitale		
140.	Sovrapprezzi di emissione		
150.	Riserve: a) riserva legale b) riserva per azioni o quote proprie c) riserve statutarie d) altre riserve		
160.	Riserve di rivalutazione		
170.	Utile (perdite) portati a nuovo		
180.	Utile (perdita) dell'esercizio		
	Totale del passivo e del patrimonio netto		



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.1- Stato patrimoniale consolidato

GARANZIE E IMPEGNI

	Garanzie rilasciate e impegni	T	T -1
10.	Garanzie rilasciate		
20.	Impegni		



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
 Paragrafo B.2 – Conto economico consolidato

B.2 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	Voci	T	T -1
10.	Interessi attivi e proventi assimilati di cui: - su crediti verso clientela - su titoli di debito		
20.	Interessi passivi e oneri assimilati di cui: - su debiti verso clientela - su debiti rappresentati da titoli		
30.	Margine di interesse		
40.	Commissioni attive		
50.	Commissioni passive		
60.	Commissioni nette		
70.	Dividendi e altri proventi:		
80.	Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie		
90.	Margine di intermediazione		
100.	Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni		
110.	Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni		
120.	Risultato netto della gestione finanziaria		
130.	Spese amministrative: a) spese per il personale di cui: - salari e stipendi - oneri sociali - trattamento di fine rapporto - trattamento di quiescenza e simili b) altre spese amministrative		
140.	Accantonamenti per rischi e oneri		
150.	Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		
160.	Altri proventi di gestione		
170.	Altri oneri di gestione		
180.	Costi operativi		
190.	Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie		
200.	Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie		
210.	Utili (Perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto		
220.	Utile (Perdita) delle attività ordinarie		
230.	Proventi straordinari		



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato

Paragrafo B.2 – Conto economico consolidato

240.	Oneri straordinari		
250.	Utile (Perdita) straordinario		
260.	Utilizzo del fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		
270.	Variazione del fondo per rischi finanziari generali		
280.	Imposte sul reddito dell'esercizio		
290.	Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi		
300.	Utile (Perdita) d'esercizio		



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

B.3 NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA

Parte A – Politiche contabili

Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato

Sezione 1 - I crediti

Sezione 2 - I titoli

Sezione 3 - Le partecipazioni

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali

Sezione 5 - Altre voci dell'attivo

Sezione 6 - I debiti

Sezione 7 - I fondi e le passività fiscali

Sezione 8 - Il patrimonio del gruppo

Sezione 9 - Il patrimonio di pertinenza di terzi

Sezione 10 - Altre voci del passivo

Sezione 11 - Altre informazioni

Parte C - Informazioni sul conto economico consolidato

Sezione 1 - Gli interessi

Sezione 2 - Le commissioni

Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

Sezione 4 - Le spese amministrative

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

Sezione 6 - Altre voci del conto economico

Parte D - Altre informazioni

Sezione 1 - Riferimenti specifici sull'attività svolta

Sezione 2 - Gli amministratori e i sindaci

Sezione 3 – Impresa controllante che redige il bilancio consolidato

Sezione 4 – Operazioni con parti correlate

Sezione 5 – Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Sezione 6 – Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

Parte A – POLITICHE CONTABILI



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

Al fine di rendere più chiara l'illustrazione delle politiche contabili, gli intermediari devono adottare il seguente ordine di esposizione:

1. *Crediti, garanzie e impegni*
2. *Titoli*
 - 2.1 *Titoli immobilizzati*
 - 2.2 *Titoli non immobilizzati*
3. *Partecipazioni*
4. *Immobilizzazioni materiali*
5. *Immobilizzazioni immateriali*
6. *Altri aspetti*



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

Parte B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
 Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

Sezione 1 – I crediti

1.1 Dettaglio della voce 20 “crediti verso banche ed enti finanziari”
 (da specificare)

1.2 Dettaglio della voce 30 “crediti verso clientela”

Operatori del microcredito

Categorie/Valori	Valore di bilancio
1. Microcredito produttivo	
2. Microcredito sociale	
3. Microleasing finanziario	
4. Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
5. Altri crediti	

Confidi minori

Categorie/Valori	Valore di bilancio
1. Crediti per intervenuta escussione	
2. Altri crediti	

1.3 Crediti verso clientela garantiti

Tipo Garanzia	Valore di bilancio
1. Fondo Centrale di garanzia per le PMI	
2. altre garanzie pubbliche	
3. altre garanzie	



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

Sezione 2 – I titoli

2.1 Titoli

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Titoli di debito - immobilizzati - non immobilizzati		
2. Titoli di capitale		
Totali		



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

Sezione 3 – Le partecipazioni

3.1 Partecipazioni consolidate e partecipazioni rilevanti

Denominazioni	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
					(5.1)	(5.2)		
A. Imprese incluse nel consolidamento								xxx
A.1 metodo integrale								xxx
1.								xxx
2.								xxx
A.2 metodo proporzionale								xxx
1.								xxx
2.								xxx
B. Partecipazioni valutate al patrimonio netto								xxx
1.								xxx
2.								xxx
C. Altre partecipazioni rilevanti								
1.								
2.								
D. Altre partecipazioni								
1.								
2.								

Legenda

(1) Sede

(2) Tipo di rapporto:

1 = controllo ex art. 2359 c.c., comma 1, n. 1

(maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria).

2 = controllo ex art. 2359 c.c., comma 1, n. 2

(influenza dominante nell'assemblea ordinaria).

3 = controllo ex art. 23 T.U., comma 2, n. 1

(accordi con altri soci)

4 = altre forme di controllo.

5 = direzione unitaria ex art. 23, comma 1, del “decreto”.

6 = direzione unitaria ex art. 23, comma 2, del “decreto”.

7 = controllo congiunto.

8 = impresa collegata.

(3) Patrimonio netto

(4) Utile/Perdita

(5) Rapporto di partecipazione:

(5.1) Impresa partecipante

(5.2) Quota %

(6) Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria

(7) Valore di bilancio consolidato



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

3.2 Attività e passività verso imprese partecipate

Sezione 4 – Le immobilizzazioni materiali e immateriali

4.1 Composizione della voce 100 “Immobilizzazioni immateriali”

(da specificare)

4.2 Composizione della voce 110 “Immobilizzazioni materiali”

(da specificare)

Sezione 5 – Altre voci dell’attivo

5.1 Composizione della voce 150 “altre attività”

(da specificare)

5.2 Composizione della voce 160 “ratei e risconti attivi”

(da specificare)

Sezione 6 – I debiti

6.1 Dettaglio della voce 10 “debiti verso banche ed enti finanziari”

(da specificare)

6.2 Dettaglio della voce 20 “debiti verso clientela”

(da specificare)

Sezione 7 – I fondi e le passività fiscali

7.1 Variazioni nell’esercizio del “Trattamento di fine rapporto del personale”

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B.1 Accantonamenti dell’esercizio	
B.2 Altre variazioni	
C. Diminuzioni	
C.1 Liquidazioni effettuate	
C.2 Altre variazioni	
D. Rimanenze finali	

7.2 Composizione della voce 80 “fondi per rischi e oneri”

(da specificare)



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
 Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

7.3 Variazioni nell'esercizio del "Fondo rischi e oneri"

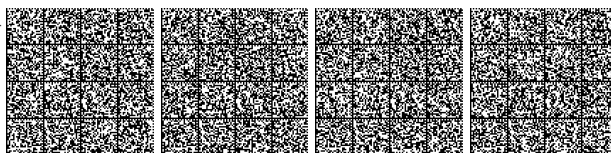
A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B.1 Accantonamenti dell'esercizio	
B.2 Altre variazioni	
C. Diminuzioni	
C.1 Utilizzi nell'esercizio	
C.2 Altre variazioni	
D. Esistenze finali	

7.4 Variazioni nell'esercizio delle "Attività per imposte anticipate"

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	
B.2 Altri aumenti	
C. Diminuzioni	
C.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	
C.2 Altre diminuzioni	
D. Esistenze finali	

7.5 Variazioni nell'esercizio delle "Passività per imposte differite"

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B.1 Imposte differite sorte nell'esercizio	
B.2 Altri aumenti	
C. Diminuzioni	
C.1 Imposte differite annullate nell'esercizio	
C.2 Altre diminuzioni	
D. Esistenze finali	



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

Sezione 8 – Il Patrimonio del gruppo

8.1 “Capitale” e “Azioni o quote proprie”: composizione

8.2 Capitale – Numero azioni o quote della controllante: variazioni annue

Voci/Tipologie	Ordinarie	Altre
A. Azioni o quote esistenti all’inizio dell’esercizio - interamente liberate - non interamente liberate A.1 Azioni o quote proprie (-) A.2 Azioni o quote in circolazione: esistenze iniziali		
B. Aumenti B.1 Nuove emissioni/sottoscrizioni - a pagamento: - a titolo gratuito: B.2 Vendita di azioni o quote proprie B.3 Altre variazioni		
C. Diminuzioni C.1 Annullamento C.2 Acquisto di azioni o quote proprie C.3 Altre variazioni		
D. Azioni o quote in circolazione: rimanenze finali D.1 Azioni o quote proprie (+) D.2 Azioni o quote esistenti alla fine dell’esercizio - interamente liberate - non interamente liberate		

8.3 Riserve: altre informazioni



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

Sezione 9 – Il patrimonio di pertinenza di terzi

9.1 Patrimonio di pertinenza di terzi: composizione

Voci/Valori	Importo
1. Capitale	
2. (Capitale sottoscritto e non versato)	
3. Sovrapprezzi di emissione	
4. Riserve	
- di utili	
a) legale	
b) statutaria	
c) azioni o quote proprie	
d) altre	
- altre	
5. (Azioni proprie)	
6. Riserve da rivalutazione	
7. Fondo rischi finanziari generali	
8. Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi	
Totale	



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

Sezione 10 – Altre voci del passivo

Composizione della voce 50 “altre passività”

(da specificare)

Composizione della voce 60 “ratei e risconti passivi”

(da specificare)

Sezione 11 – Altre informazioni

11.1 Attività e passività finanziaria: distribuzione per durata residua

OPERATORI DEL MICROCREDITO

Tipologia/Durata residua	A vista	Fino a 3 mesi	Da oltre 3 mesi fino a 1 anno	Da oltre 1 anno fino a 5 anni	Da oltre 5 anni fino a 7 anni	Da oltre 7 anni fino a 10 anni	Oltre 10 anni
A. Attività per cassa							
A.1 Microcredito produttivo							
A.2 Microcredito sociale							
A.3 Microleasing finanziario							
A.4 Operazioni di finanza mutualistica e solidale							
A.5 Altri crediti							
A.6 Titoli di Stato							
A.7 Altri titoli di debito							
A.8 Altre attività							
B. Passività per cassa							
B.1 Debiti verso banche ed enti finanziari							
B.2 Debiti verso clientela							
B.3 Debiti rappresentati da titoli							
B.4 Altre passività							
C. Operazioni fuori bilancio							
C.1 Impegni irrevocabili a erogare fondi: - posizioni lunghe - posizioni corte							
C.2 Finanziamenti da ricevere: - posizioni lunghe - posizioni corte							
C.3 Garanzie rilasciate							
C.4 Garanzie ricevute							



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato

Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

CONFIDI MINORI

Tipologia/Durata residua	A vista	Fino a 1 anno	Da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni
A. Attività per cassa				
A.1 Finanziamenti per intervenuta escussione				
A.2 Altri finanziamenti				
A.3 Titoli di Stato				
A.4 Altri titoli di debito				
A.5 Altre attività				
B. Passività per cassa				
B.1 Debiti verso banche ed enti finanziari				
B.2 Debiti verso clientela				
B.3 Debiti rappresentati da titoli				
B.4 Altre passività				
C. Operazioni fuori bilancio				
C.1 Garanzie rilasciate				
C.2 Garanzie ricevute				
C.3 Altre operazioni - posizioni lunghe - posizioni corte				



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

Parte C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

Sezione 1 – Gli interessi

1.1 Composizione della voce 10 “interessi attivi e proventi assimilati”

Operatori del microcredito

Tipologia	Ammontare
1. Microcredito produttivo	
2. Microcredito sociale	
3. Microleasing finanziario	
4. Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
5. Altri crediti	
6. Altre esposizioni	

Confidi minori

Tipologia	Importo
1. Crediti verso banche ed enti finanziari	
2. Crediti verso clientela	
3. Obbligazioni e altri titoli di debito	
4. Altre esposizioni	

1.2 Composizione della voce 20 “interessi passivi e oneri assimilati”

	Importo
1. Debiti verso banche ed enti finanziari	
2. Debiti verso clientela	
3. Debiti rappresentati da titoli	

Sezione 2 – Le commissioni

2.1 Composizione della voce 40 “commissioni attive”

Tipologia	Valore di bilancio
1. su garanzie rilasciate	
2. per servizi ausiliari alla clientela	
3. per servizi ausiliari a terzi	
4. per altri servizi	



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

2.2 Composizione della voce 50 “commissioni passive”

Tipologia	Valore di bilancio
1. su garanzie ricevute	
2. per servizi ausiliari ricevuti da terzi	
3. per servizi di promozione e collocamento	
4. per altri servizi	

Sezione 3 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

(da specificare)

Sezione 4 – Le spese amministrative

4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria

- a) dirigenti
- b) restante personale



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

5.1 Composizione della voce 100 “rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni”

Operatori del microcredito

Tipologia	Rettifiche di valore		Accantonamenti su garanzie e impegni	
	su esposizioni deteriorate	forfettarie su esposizioni non deteriorate	su garanzie e impegni deteriorati	forfettarie su garanzie e impegni non deteriorati
1. Microcredito produttivo				
2. Microcredito sociale				
3. Microleasing finanziario				
4. Operazioni di finanza mutualistica e solidale				
5. Altri crediti				
6. Altre esposizioni				

Confidi minori

Tipologia	Rettifiche di valore		Accantonamenti su garanzie e impegni	
	su esposizioni deteriorate	forfettarie su esposizioni non deteriorate	su garanzie e impegni deteriorati	forfettarie su garanzie e impegni non deteriorati
1. Crediti verso banche ed enti finanziari				
2. Crediti verso clientela				
3. Altre esposizioni				

Sezione 6 – Altre voci del conto economico

6.1 Composizione della voce 160 “altri proventi di gestione”

6.2 Composizione della voce 170 “altri oneri di gestione”

6.3 Composizione della voce 230 “proventi straordinari”

6.4 Composizione della voce 240 “oneri straordinari”



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato

Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

6.5 Composizione della voce 280 “Imposte sul reddito dell’esercizio”

1. Imposte correnti (-)	
2. Variazione delle imposte anticipate (+/-)	
3. Variazione delle imposte differite (-/+)	
4. Imposte sul reddito dell’esercizio (-1 +/-2 -/+3)	



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

Parte D – ALTRE INFORMAZIONI



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

Sezione 1 – Riferimenti specifici sull'attività svolta

A. CONFIDI MINORI

A.1 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate e degli impegni

Operazioni	Importo netto
1) Garanzie rilasciate a prima richiesta	
2) Altre garanzie rilasciate	
3) Impegni irrevocabili	
4) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi	
Totale	

A.2 Finanziamenti

Voce	Valore lordo	Rettifiche di valore	Valore netto
Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione			
1. Esposizioni deteriorate: sofferenze			
2. Altre esposizioni deteriorate			
Altri finanziamenti			
1. Esposizioni non deteriorate			
2. Esposizioni deteriorate: sofferenze			
3. Altre esposizioni deteriorate			
Totale			

A.3 Variazione delle esposizioni deteriorate: valori lordi

Causali	Importo
A. Esposizione lorda iniziale	
A.1 di cui interessi di mora	
B. Variazioni in aumento	
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate	
B.2 interessi di mora	
B.3 altre variazioni in aumento	
C. Variazioni in diminuzione	
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate	
C.2 cancellazioni	
C.3 incassi	
C.4 altre variazioni in diminuzione	
D. Esposizione lorda finale	
D.1 di cui per interessi di mora	



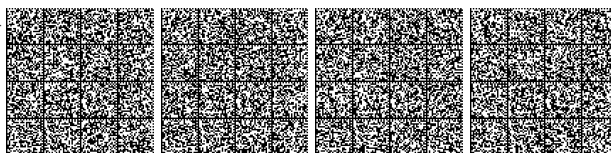
Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

A.4 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto

Tipologia di rischio assunto	Garanzie rilasciate			
	Controgarantite		Altre	
	Valore lordo	Accantonamenti totali	Valore lordo	Accantonamenti totali
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita - garanzie a prima richiesta - altre garanzie				
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine - garanzie a prima richiesta - altre garanzie				
Garanzie rilasciate pro quota - garanzie a prima richiesta - altre garanzie				
Totale				

A.5 Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie

Tipo garanzie ricevute	Valore lordo	Controgaranzie a fronte di		
		Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine	Garanzie rilasciate pro quota
- garanzie a prima richiesta controgarantite da: - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) - Altre garanzie pubbliche - Intermediari vigilati - Altre garanzie ricevute - altre garanzie controgarantite da: - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) - Altre garanzie pubbliche - Intermediari vigilati - Altre garanzie ricevute				
Totale				



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato

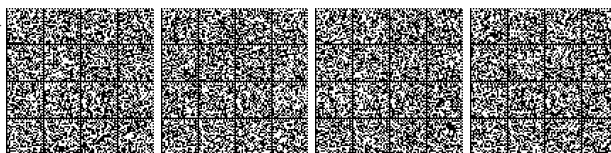
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

A.6 Numero delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto

Tipologia di rischio assunto	Garanzie in essere a fine esercizio		Garanzie rilasciate nell'esercizio	
	su singoli debitori	su più debitori	su singoli debitori	su più debitori
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita - garanzie a prima richiesta - altre garanzie				
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine - garanzie a prima richiesta - altre garanzie				
Garanzie rilasciate pro quota - garanzie a prima richiesta - altre garanzie				
Totale				

A.7 Garanzie (reali e personali) rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite e di tipo mezzanine: importo delle attività sottostanti

Importo delle attività sottostanti alle garanzie rilasciate	Garanzie rilasciate	
	Controgarantite	Altre
- Crediti per cassa		
- Garanzie		
Totale		



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato

Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

A.8 Garanzie (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock

Tipo garanzie	Valore nominale	Importo delle controgaranzie	Fondi accantonati
- Garanzie a prima richiesta: A. Controgarantite - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) - Altre garanzie pubbliche - Intermediari vigilati - Altre garanzie ricevute B. Altre - Altre garanzie: A. Controgarantite - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) - Altre garanzie pubbliche - Intermediari vigilati - Altre garanzie ricevute B. Altre			
Totale			

A.9 Garanzie (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso

Tipo garanzia	Valore nominale	Importo delle controgaranzie	Fondi accantonati
- garanzie prima richiesta: A. Controgarantite - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) - Altri garanti pubblici - Intermediari vigilati - Altri soggetti B. Altre - altre garanzie: A. Controgarantite - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) - Altri garanti pubblici - Intermediari vigilati - Altri soggetti B. Altre			
Totale			



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

A.10 Variazioni delle garanzie (reali e personali) rilasciate

Ammontare delle variazioni	Garanzie a prima richiesta		Altre garanzie	
	Controgarantite	Altre	Controgarantite	Altre
(A) Valore lordo iniziale				
(B) Variazioni in aumento:				
- (b1) Garanzie rilasciate				
- (b2) altre variazioni in aumento				
(C) Variazioni in diminuzione:				
- (c1) garanzie non escusse				
- (c2) altre variazioni in diminuzione				
(D) Valore lordo finale				

A.11 Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi

Causali/Categorie	Importo
A. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi iniziali A.1 di cui per interessi di mora	
B. Variazioni in aumento B.1 rettifiche di valore/accantonamenti B.1.1 di cui per interessi di mora B.2 altre variazioni in aumento C. Variazioni in diminuzione C.1. riprese di valore da valutazione C.1.1 di cui per interessi di mora C.2 riprese di valore da incasso C.2.1 di cui per interessi di mora C.3 cancellazioni C.4 altre variazioni in diminuzione	
D. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi finali D.1 di cui per interessi di mora	



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

A.12 Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni

Portafogli	Importo
1. Crediti verso banche 2. Crediti verso enti finanziari 3. Crediti verso clientela 4. Obbligazioni e altri titoli di debito 5. Azioni, quote e altri titoli di capitale 6. Attività materiali	

A.13 Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali e personali) rilasciate nell'esercizio: valore complessivo

Tipologia di rischio assunto	Commissioni attive		Commissioni passive per controgaranzie ricevute:			Commissioni passive per collocamento di garanzie
	Contro garantite	Altre	Contro garanzie	Riassicurazioni	Altri strumenti di mitigazione del rischio	
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita - garanzie a prima richiesta - altre garanzie						
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine - garanzie a prima richiesta - altre garanzie						
Garanzie rilasciate pro quota - garanzie a prima richiesta - altre garanzie						
Totale						



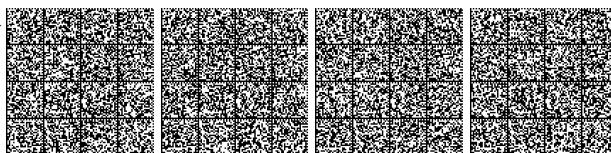
Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

A.14 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)

Tipologia di rischio assunto	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita		Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine		Garanzie rilasciate pro quota
	Importo garantito	Ammontare attività sottostanti	Importo garantito	Ammontare attività sottostanti	Importo garantito
- Sottogruppo 1					
- Sottogruppo 2					
-					
-					
- Sottogruppo n					
Totale					

A.15 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)

Tipologia di rischio assunto	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita		Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine		Garanzie rilasciate pro quota
	Importo garantito	Ammontare attività sottostanti	Importo garantito	Ammontare attività sottostanti	Importo garantito
- Regione 1					
- Regione 2					
-					
-					
- Regione n					
Totale					



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato

Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

A.16 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)

Tipologia di rischio assunto	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine	Garanzie rilasciate pro quota
- Sottogruppo 1			
- Sottogruppo 2			
- Sottogruppo n			
Totale			

A.17 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)

Tipologia di rischio assunto	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine	Garanzie rilasciate pro quota
- Regione 1			
- Regione 2			
- Regione n			
Totale			

A.18 Stock e dinamica del numero di associati

ASSOCIATI	ATTIVI	NON ATTIVI
A. Esistenze iniziali		
B. Nuovi associati		
C. Associati cessati		
D. Esistenze finali		



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

B. MICROCREDITO

B.1 Esposizione lorda e netta

Voce	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
1. Esposizioni non deteriorate: scadute da più di 90 giorni - Microcredito produttivo - Microcredito sociale - Microleasing finanziario - Operazioni di finanza mutualistica e solidale - Altri crediti altre esposizioni non deteriorate - Microcredito produttivo - Microcredito sociale - Microleasing finanziario - Operazioni di finanza mutualistica e solidale - Altri crediti			
2. Sofferenze - Microcredito produttivo - Microcredito sociale - Microleasing finanziario - Operazioni di finanza mutualistica e solidale - Altri crediti			
3. Altre esposizioni deteriorate - Microcredito produttivo - Microcredito sociale - Microleasing finanziario - Operazioni di finanza mutualistica e solidale - Altri crediti			
Totale			

B.2 Variazioni delle esposizioni deteriorate: valori lordi

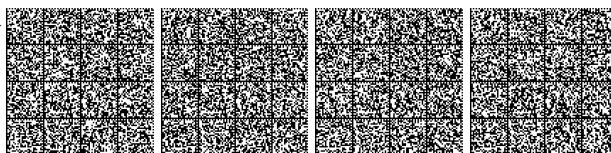
Causali	Importo
A. Esposizione lorda iniziale A.1 di cui interessi di mora	
B. Variazioni in aumento B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate B.2 interessi di mora B.3 altre variazioni in aumento C. Variazioni in diminuzione C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate C.2 cancellazioni C.3 incassi C.4 altre variazioni in diminuzione	
D. Esposizione lorda finale D.1 di cui per interessi di mora	



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

B.3 Dinamica delle rettifiche di valore complessive

Causali/Categorie	Importo
A. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi iniziali A.1 di cui per interessi di mora	
B. Variazioni in aumento B.1 rettifiche di valore/accantonamenti B.1.1 di cui per interessi di mora B.2 altre variazioni in aumento C. Variazioni in diminuzione C.1. riprese di valore da valutazione C.1.1 di cui per interessi di mora C.2 riprese di valore da incasso C.2.1 di cui per interessi di mora C.3 cancellazioni C.4 altre variazioni in diminuzione	
D. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi finali D.1 di cui per interessi di mora	



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

B.4 Variazioni delle operazioni di microcredito: ammontare

Causali/valore	Ammontare
A. Esposizione lorda iniziale	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
B. Variazioni in aumento	
B.1. nuove operazioni	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
B.2. rinnovi	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
B.3. altre variazioni in aumento	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
C. Variazioni in diminuzione	
C.1. rimborsi	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
C.2. cancellazioni	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
C.3. altre variazioni in diminuzione	



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato

Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
D. Esposizione lorda finale	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	

B.5 Variazioni delle operazioni di microcredito: numero di contratti

Causali/valore	Numero contratti
Variazioni in aumento	
1. nuove operazioni	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
2. rinnovi di operazioni già esistenti	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
Variazioni in diminuzione	
1. operazioni rimborsate integralmente	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	
2. cancellazioni	
- Microcredito produttivo	
- Microcredito sociale	
- Microleasing finanziario	
- Operazioni di finanza mutualistica e solidale	
- Altri crediti	



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

B.6 Microcredito produttivo: ripartizione per tipologia di servizi ausiliari offerti

Tipo servizio/valore	Numero di contratti con servizi prestati dall'intermediario	Numero di contratti con servizi prestati da soggetti specializzati
1. Servizio di cui alla lettera a) del d.m. 176/2014		
2. Servizio di cui alla lettera b) del d.m. 176/2014		
3. Servizio di cui alla lettera c) del d.m. 176/2014		
4. Servizio di cui alla lettera d) del d.m. 176/2014		
5. Servizio di cui alla lettera e) del d.m. 176/2014		
6. Servizio di cui alla lettera f) del d.m. 176/2014		
7. Servizio di cui alla lettera g) del d.m. 176/2014		

B.7 Numero di contratti di microcredito sociale assistiti da servizi ausiliari

	Numero contratti
- Forniti in proprio	
- Forniti tramite soggetti specializzati	
Totale	

B.8 Distribuzione delle operazioni di microcredito per settore di attività economica dei debitori

	Valore di bilancio	Numero operazioni
- Sottogruppo 1		
- Sottogruppo 2		
- Sottogruppo n		
Totale		

B.9 Distribuzione territoriale delle operazioni di microcredito

	Valore di bilancio	Numero operazioni
- Regione 1		
- Regione 2		
- Regione n		
Totale		



Appendice B - Schemi del bilancio consolidato
Paragrafo B.3 – Nota integrativa consolidata

Sezione 2 – Gli amministratori e i sindaci

2.1 Compensi

- a) amministratori
- b) sindaci

2.2 Crediti e garanzie rilasciate

- a) amministratori
- b) sindaci

Sezione 3 – Impresa controllante che redige il bilancio consolidato

3.1 Denominazione

3.2 Sede

Sezione 4 – Operazioni con parti correlate

(da specificare)

Sezione 5 – Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(da specificare)

Sezione 6 – Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

(da specificare)



Appendice C – Equity ratios

**APPENDICE C –
EQUITY RATIOS E DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO**



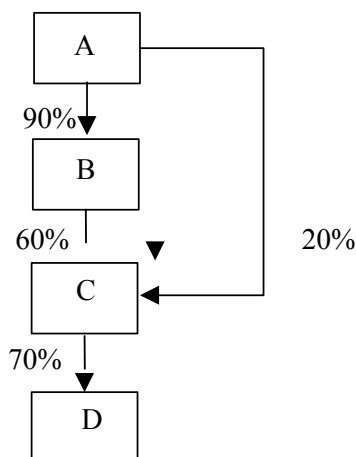
Appendice C – Equity ratios

1. Equity ratios*Esempio 1*

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B;
- la società B detiene a sua volta il 60 per cento del capitale della società C;
- la società C detiene a sua volta il 70 per cento del capitale della società D;
- la società A detiene il 20 per cento del capitale della società C.

La struttura partecipativa “a catena” di tale gruppo può essere raffigurata così:



Per calcolare l'equity ratio (E. R.) della società controllante che redige il bilancio consolidato rispetto a una società controllata indirettamente (ossia per il tramite di altre società controllate) occorre moltiplicare i rapporti di partecipazione delle varie società componenti la catena partecipativa. Quando una società inclusa nel consolidamento è partecipata da più società pure incluse nel consolidamento, è necessario sommare i singoli prodotti.

Nell'esempio l'equity ratio di A in D si calcola nel seguente modo: $D = (0,90 * 0,60 * 0,70) + 0,20 * 0,70 = 0,518$



Appendice C – Equity ratios

2. Differenze di consolidamento**2.1 Differenza di consolidamento negativa derivante da una partecipazione di controllo diretta**

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 70;
- il valore del patrimonio netto (capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, fondo per rischi bancari generali, utili portati a nuovo, utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi, al netto delle perdite portate a nuovo nonché della perdita d'esercizio) della società B è di 100.

Il raffronto tra il valore della partecipazione (70) e la corrispondente quota del patrimonio netto dell'impresa controllata (90, pari al 90 per cento di 100) fa emergere una differenza di 20. Se tale differenza non è imputabile alle attività e alle passività dell'impresa controllata, nel bilancio consolidato essa va iscritta alternativamente:

- a) nella voce 100 del passivo ("differenze negative di consolidamento") dello stato patrimoniale consolidato;
- b) in una sottovoce ("fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri") della voce 80 del passivo ("fondi per rischi e oneri"), quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata.

La quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a 10, va ricondotta nella voce 120 del passivo ("patrimonio di pertinenza di terzi").

2.2 Differenza di consolidamento positiva derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 70 per cento del capitale della società B, mentre il restante 30 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 100;
- il patrimonio della società B è così composto:

+ capitale	60
+ riserve	40

Il raffronto tra il valore della partecipazione (100) e la corrispondente quota del patrimonio netto (che esclude le riserve di rivalutazione) dell'impresa controllata (70, pari al 70 per cento di 100) fa emergere una differenza di 30.

Nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3 è stabilito che, quando la partecipazione eccede il patrimonio netto, ai fini della redazione del bilancio consolidato la differenza debba essere compensata, per la parte che rimane dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e



Appendice C – Equity ratios

del passivo, con una sottovoce della voce 110 dell'attivo consolidato "Immobilizzazioni immateriali di cui: avviamento".

Nell'esempio considerato, supponendo che non sia possibile l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, si ha pertanto che:

- la differenza di 30 va iscritta in una sottovoce della voce 110 dell'attivo consolidato "Immobilizzazioni immateriali";
- la quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a 30 (30 per cento della somma di capitale e riserve), va ricondotta nella voce 120 del passivo ("patrimonio di pertinenza di terzi").

2.3 Differenze di consolidamento negative derivanti da partecipazioni di controllo dirette e indirette

Si ipotizzi che al 31/12/20X0 si abbia la seguente situazione:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- la società B detiene a sua volta il 90 per cento del capitale della società C, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 70;
- il valore contabile della partecipazione della società B nella società C è di 60;
- il valore del patrimonio netto della società B è di 100;
- il valore del patrimonio netto della società C è di 100.

Alla medesima data i bilanci delle società A, B e C al 31/12 sono ⁽¹⁾:

Soc. A				Soc. B				Soc. C			
				90%				90%			
Part.	70	Cap.	100	Part.	60	Cap.	50	Cr.	100	Cap.	100
Cr.	80	Ris.	50	Cr.	40	Ris.	50				

LEGENDA:

- Part. = Partecipazioni
- Cr. = Crediti
- Cap. = Capitale
- Ris. = Riserve

¹ Per comodità si suppone che l'utile d'esercizio delle tre società sia pari a zero.



Appendice C – Equity ratios

Secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3, il calcolo delle differenze di consolidamento e degli interessi di minoranza deve essere effettuato applicando gli “equity ratios”.

Nel caso di specie, immaginando che le differenze emergenti dal raffronto tra partecipazioni e patrimoni non siano imputabili alle attività e alle passività delle singole imprese controllate, si hanno differenze negative di consolidamento per 47 e interessi di minoranza per 13, così determinate:

Differenze negative di consolidamento

- a) 20 relative alla partecipazione di controllo diretta della società A nella società B;
- b) 27 relative alla partecipazione di controllo indiretta della società A nella società C (importo pari al 90 per cento della differenza di consolidamento di 30 della società B nella società C) ⁽¹⁾;

Interessi di minoranza

- a) 13 relative ai soci di minoranza della società B, di cui 10 di diretta pertinenza e 3 per la quota loro attribuita della differenza di consolidamento di C in B (10 per cento di 30);
- b) 10 relative ai soci di minoranza della società C.

Ciò premesso e supponendo che con riferimento alle imprese controllate non si preveda un'evoluzione sfavorevole dei risultati economici, nello stato patrimoniale del bilancio consolidato vanno iscritte:

- a) 47 nella voce 100 del passivo (“differenze negative di consolidamento”);
- b) 23 nella voce 120 del passivo (“patrimonio di pertinenza dei terzi”).

Lo stato patrimoniale del bilancio consolidato sarà il seguente:

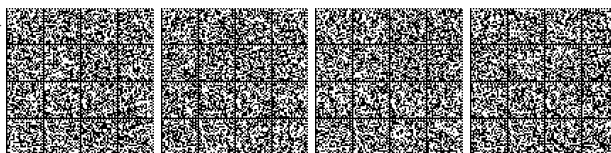
¹ La differenza negativa indicata nel testo (27) è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{DIFF} = 90\% [60 - 90\% (100)] = - 27$$

Al medesimo risultato si può pervenire utilizzando gli equity ratios della controllante che redige il bilancio consolidato capogruppo (A) relativi alle singole controllate (B e C). Pertanto, dato che l'equity ratio di A in B è pari al 90 per cento e l'equity ratio di A in C è pari all'81 per cento (90 per cento moltiplicato per il 90 per cento), la differenza negativa di consolidamento attribuibile al gruppo si può determinare nel seguente modo:

$$\text{DIFF} = 90\% (60) - 81\% (100)$$

dove il primo termine rappresenta la quota della partecipazione di B in C di pertinenza della controllante che redige il bilancio consolidato, il secondo termine rappresenta la quota del patrimonio di C di pertinenza della controllante che redige il bilancio consolidato.



Appendice C – Equity ratios

BILANCIO CONSOLIDATO

30.	Crediti verso clientela	220	120.	Differenze negative di consolidamento	47
			140.	Patrimonio di pertinenza di terzi	23
			150.	Capitale	100
			170.	Riserve	50
		220			220

Si ipotizzi che nell'esercizio successivo (chiuso al 31/12/20X1) le società A, B e C registrino le seguenti variazioni del patrimonio netto:

- a) *società A:*
 - utile d'esercizio: 20
- b) *società B:*
 - utile d'esercizio: 10 (per 6 attribuito a riserve e per 4 destinato a dividendi)
- c) *società C:*
 - utile d'esercizio: 5 (attribuito interamente a riserve)

Secondo quanto disposto dal capitolo 3, paragrafo 2.1.1, le variazioni del patrimonio netto delle imprese controllate che si registrano negli esercizi successivi a quello del primo consolidamento vanno iscritte, per la quota di pertinenza del gruppo in base al calcolo degli "equity ratios", nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale ("riserve", "fondo per rischi bancari generali", "utile d'esercizio" ecc.).

È inoltre stabilito che nel "patrimonio di pertinenza dei terzi" deve essere inclusa la quota di pertinenza, diretta e indiretta, dei terzi del patrimonio netto delle imprese controllate (al netto dei dividendi loro assegnati).

Nel caso qui considerato si ha che l'utile di pertinenza del gruppo risulta pari a 33,05, il patrimonio spettante ai soci di minoranza di B e di C è aumentato di 1,55 e il debito verso i medesimi soci per dividendi da distribuire ammonta a 0,4. Tali importi sono così determinati:

Utile di pertinenza del gruppo

- 20 relative all'utile d'esercizio della società A;
- 9 (pari al 90 per cento di 10) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società B;
- 4,05 (pari al 90 per cento di 4,5) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società C.



Appendice C – Equity ratios

Variazione del patrimonio di terzi

- 1,05 spettanti ai soci di minoranza della società B, di cui 0,6 di diretta pertinenza ⁽¹⁾ e 0,45 per la quota loro attribuita dell'incremento patrimoniale della società C;
- 0,5 (pari al 10 per cento di 5) spettanti ai soci di minoranza della società C.

Passività verso i soci di minoranza

- 0,4 relative ai dividendi assegnati ai soci di minoranza della società B.

Conformemente alle presenti disposizioni, le variazioni suddette debbono essere ricondotte nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale consolidato relativo al 31/12/20X1 che, pertanto, si presenta così

BILANCIO CONSOLIDATO

30.	Crediti verso clientela	255	60.	Altre passività	0,4
			120.	Differenze negative di consolidamento	47
			140.	Patrimonio di pertinenza di terzi	24.55
			150.	Capitale	100
			170.	Riserve	50
			200.	Utile d'esercizio	33,05
		255			255

¹ L'importo di 0,6 rappresenta la quota (10 per cento) dell'utile d'esercizio della società B (10) di pertinenza dei soci di minoranza diminuito dei dividendi (0,4) assegnati ai medesimi.

16A07396

VITTORIA ORLANDO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*